

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

242° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 26
2 ^a - Giustizia	» 34
3 ^a - Affari esteri	» 38
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 49
10 ^a - Industria	» 66
11 ^a - Lavoro	» 73
12 ^a - Igiene e sanità	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 89

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura)	Pag. 5
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	» 23

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 109
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 113
Terrorismo in Italia	» 114

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 115
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 119
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 122
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 128
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 129

CONVOCAZIONI	Pag. 130
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI IMMUNITÀ PARLAMENTARI (A 008 0 00, C 21ª, 0029)

Il Presidente PELLEGRINO dà conto degli adempimenti connessi con la riforma dell'articolo 68 della Costituzione (di cui alla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3), nonché con i contenuti del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (*Atti Camera*, ddl n. 3361). In particolare, richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare i criteri atti a definire le domande di autorizzazione pervenute prima dell'entrata in vigore delle predette normative ed ancora pendenti dinanzi al Senato.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori FILETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, COCO, FABJ RAMOUS, BODO, PINTO e PREIONI, nonché il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta unanimemente conviene sulla necessità di restituire all'autorità giudiziaria richiedente tutte le domande di autorizzazione ancora pendenti presso il Senato, unitamente ai relativi fascicoli processuali ed all'ulteriore documentazione eventualmente trasmessa dall'autorità giudiziaria stessa.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(R 019 0 00, C 21ª, 0005)

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania, in seguito all'annullamento dell'elezione del senatore Alfredo Bargi, la Giunta - su conforme relazione del Presidente

PELLEGRINO, che sostituisce il senatore SAPORITO, relatore per la Regione Campania, assente per irrinunciabili impegni parlamentari - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Bargi è il signor Romano Cataldo Forleo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che con lettera del 28 ottobre ha comunicato al Presidente del Senato che la Giunta ha concluso la verifica dei risultati elettorali, nel rispetto del termine di 18 mesi assegnato dall'articolo 20 del Regolamento per la verifica dei poteri. In risposta a tale comunicazione il Presidente del Senato, con lettera del 18 novembre, ha ringraziato la Giunta per il prezioso lavoro svolto e per il considerevole risultato conseguito, dando atto delle notevoli difficoltà connesse alla prima applicazione del nuovo Regolamento, allo svolgimento di due procedimenti di contestazione di elezioni ed al gravoso impegno derivante alla Giunta dalle ulteriori funzioni di cui è investita.

Il Presidente ringrazia i colleghi per la collaborazione offerta nell'adempimento dei compiti assegnati alla Giunta. Ricorda le origini storiche della competenza esclusiva delle Camere a giudicare i titoli di ammissione dei loro componenti, che dà luogo ad una prerogativa parlamentare che, attualmente, tra i paesi più importanti, è conservata solo dall'ordinamento costituzionale italiano e statunitense. Fa presente che non sono mancate nell'esperienza repubblicana le critiche al mantenimento di tale prerogativa, che si giustifica soprattutto in virtù del corretto e valido esercizio. La Giunta del Senato ha dato prova di estrema correttezza nell'adempimento dei suoi compiti: il chiarimento della posizione dei candidati Luciano Lorenzi e Romano Forleo è infatti avvenuto in tempi rapidi, grazie alla tempestività delle verifiche effettuate.

Il Presidente, rinnovando il ringraziamento ai colleghi della Giunta per l'impegno di cui hanno dato prova, esprime soddisfazione per i risultati che sono stati conseguiti.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 5ª e 9ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 9ª Commissione

FRANCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali Diglio e per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUL PROCESSO VERBALE

(R 032 0 00, R 45ª, 0001)

Il senatore CARLOTTO dichiara che, contrariamente a quanto riportato nel resoconto sommario della seduta di ieri delle Commissioni riunite, egli non ha ritirato l'emendamento 4.0.2.

Il presidente FRANCHI si riserva di procedere alle necessarie verifiche di quanto dichiarato dal senatore Carlotto.

IN SEDE DELIBERANTE

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

Carpeneo: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

Galdelli ed altri: Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CARLOTTO, nell'illustrare l'emendamento 5.3, segnala come esso individui come esigenza primaria quella di consolidare lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi.

Favorevoli il relatore CARPENEDO ed il sottosegretario DIGLIO, l'emendamento 5.3, posto ai voti, è approvato.

Il senatore RABINO ritira gli emendamenti 5.5, 5.4 e 5.6.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.7, il senatore CAMPAGNOLI illustra l'emendamento 5.1 in una nuova formulazione aggiuntiva dei soli commi 5 e 6.

Il sottosegretario DIGLIO esprime alcune perplessità sulla parte dell'emendamento aggiuntiva del comma 5, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione.

Il senatore CAMPAGNOLI riformula ulteriormente l'emendamento mantenendo solo la parte aggiuntiva del comma 5.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CARLOTTO e contraria del senatore GALDELLI, l'emendamento 5.1, nella sua ultima formulazione, viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore RABINO ritira l'emendamento 5.8, mentre il senatore CARLOTTO dichiara di far proprio l'emendamento 5.2, che successivamente ritira su invito del Presidente Franchi.

Posto quindi ai voti viene approvato l'articolo 5, così come modificato.

Il senatore RABINO illustra l'emendamento 5.0.1, sul quale si esprimono in senso contrario il sottosegretario DIGLIO ed il RELATORE.

Il senatore CARLOTTO, anch'egli firmatario dell'emendamento, segnalato come sia necessario consentire agli abitanti delle zone montane i tagli di diradamento, quelli saltuari, quelli di manutenzione e i lavori di difesa forestale, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Posto quindi ai voti, dopo una dichiarazione di astensione del senatore GALDELLI, l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore GALDELLI illustra l'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo.

Il relatore CARPENEDO ed il sottosegretario DIGLIO esprimono avviso contrario sull'emendamento, che il presentatore dichiara poi di ritirare.

Il senatore CARLOTTO, fatto proprio l'emendamento 6.2, sottolinea come esso sia volto a non privare i territori montani delle loro risorse.

Il sottosegretario DIGLIO esprime parere contrario sull'emendamento 6.2, che solleva peraltro alcuni dubbi di legittimità costituzionale.

Contrario all'emendamento si dichiara anche il PRESIDENTE, il quale ritiene non opportuno stravolgere il testo licenziato dalla Sottocommissione, su cui si sono registrati un'ampia intesa ed un equilibrio politico difficilmente modificabile.

Il senatore CARLOTTO ritira l'emendamento 6.2 e il senatore GALDELLI dichiara di ritirare a sua volta l'emendamento 6.3.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 6.4 per assenza dei presentatori, il senatore CARLOTTO dà conto dell'emendamento 6.5, teso a non consentire l'accesso di estranei ai fondi privati onde evitare indebite appropriazioni di quanto, in particolare dei funghi, appartiene al proprietario dei terreni.

Si dichiarano contrari all'emendamento il RELATORE ed il sottosegretario DIGLIO, il quale fa presente che il codice civile già prevede idonee forme di tutela della proprietà privata, che possono esplicarsi per esempio attraverso la recinzione dei terreni.

Dopo brevi interventi del senatore MANZI e del presidente FRANCHI, il senatore CARLOTTO ritira l'emendamento 6.5.

Il relatore CARPENEDO fa presente come anche con l'articolo 6 si riproponga l'esigenza di riferire l'emananda normativa al concetto di comune e comunità montana o a quello di territorio montano, richiamandosi nel primo caso la disciplina della legge n. 142 del 1990 e nel secondo quella della legge n. 1102 del 1971. Presenta pertanto l'emendamento 6.6 volto a sostituire, al comma 1, le parole: «nei territori montani» con le altre: «nei comuni montani».

Il sottosegretario DIGLIO presenta a sua volta il *sub*-emendamento 6.6/1, volto a precisare che la definizione dei comuni montani è quella che si ricava all'articolo 1 della presente legge.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati il predetto subemendamento, l'emendamento principale 6.6 e, infine, l'articolo 6, così come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore RABINO illustra l'emendamento 7.9, sul quale il sottosegretario DIGLIO si rimette alle Commissioni ed il RELATORE si dichiara contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 7.9 è respinto.

Il presidente FRANCHI dichiara decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.1.

Il senatore GALDELLI dà conto dell'emendamento 7.2, soppressivo di una dizione il cui effetto sarebbe quello di sottrarre la competenza regionale sui piani di forestazione.

Il sottosegretario DIGLIO esprime avviso contrario sull'emendamento, che eliminerebbe la possibilità di eventuali finanziamenti statali, conseguentemente il senatore GALDELLI dichiara di ritirarlo.

Dopo dichiarazioni di parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario DIGLIO, vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 7.10, 7.3 e 7.11.

Il senatore GALDELLI, ritirato l'emendamento 7.4, dà conto dell'emendamento 7.5, sul quale sia il RELATORE che il sottosegretario DIGLIO si esprimono in senso contrario.

Posto quindi ai voti l'emendamento 7.5, esso viene respinto.

Decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 7.6 e 7.7, il senatore GALDELLI illustra l'emendamento 7.8, che, col parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario DIGLIO, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore CARLOTTO, dopo aver fatto proprio l'emendamento 7.12 (sul quale si dichiara contrario il sottosegretario DIGLIO), ritira l'emendamento stesso.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 7, così come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il sottosegretario DIGLIO presenta l'emendamento 8.5, interamente sostitutivo del comma 1.

Su di esso esprime avviso contrario il RELATORE.

Il senatore DUJANY afferma che l'esenzione fiscale prevista al comma 1 dovrebbe essere estesa alle addizionali erariali e ai sovrapprezzi termici. Inoltre, gli stessi benefici vanno estesi agli impianti di autoproduzione di energia elettrica, dando con ciò un notevole contributo alla salvaguardia ambientale.

Il senatore GALDELLI ritiene che la soppressione del Comitato interministeriale prezzi, prevista nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria, rafforzi la necessità di procedere allo sgravio fiscale del sovrapprezzo termico.

Posto ai voti, l'emendamento 8.5 viene respinto.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 8.1, sul quale si esprimono favorevolmente il RELATORE e il sottosegretario DIGLIO.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene approvato.

Sull'emendamento 8.4 del senatore DUJANY il sottosegretario DIGLIO esprime parere contrario, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori GALDELLI e DUJANY, nonché del sottosegretario DIGLIO, l'emendamento 8.4, posto ai voti, viene respinto.

Il presidente FRANCHI dichiara decaduto l'emendamento 8.2, per assenza del proponente, ed il senatore CARLOTTO passa ad illustrare l'emendamento 8.3, con il quale si intendono erogare contributi da parte degli enti locali a favore del potenziamento della rete elettrica e telefonica nelle zone montane.

Su tale emendamento sia il RELATORE che il sottosegretario DIGLIO si rimettono alla Commissione.

Posti separatamente in votazione vengono approvati l'emendamento 8.3 e quindi l'articolo 8 nel suo complesso, così come modificato.

IL senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 8.0.1 che, dopo il parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Decaduto l'emendamento 9.1 per assenza del proponente, il senatore RABINO illustra l'emendamento 9.3.

Dopo che il sottosegretario DE PAOLI si è rimesso alla Commissione ed il RELATORE ha fornito alcune precisazioni, il senatore RABINO ritira l'emendamento.

Il senatore CAMPAGNOLI dà conto dell'emendamento 9.2, che consente alle comunità montane di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli da 22 a 26 della legge n. 142 del 1990.

Su tale emendamento i sottosegretari DE PAOLI e DIGLIO si rimettono alla Commissione, mentre il relatore CARPENEDO invita il

proponente a riformulare la proposta emendativa in questione considerandola come aggiuntiva di un ulteriore articolo dopo l'articolo 9.

Il senatore CAMPAGNOLI accoglie l'invito del relatore.

Il sottosegretario DIGLIO illustra l'emendamento 9.5, soppressivo, al comma 2, delle parole: «all'uopo abilitate». Tale emendamento si rende necessario per ragioni sistematiche connesse alla nuova legge bancaria.

Favorevole il RELATORE, tale emendamento, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore CARLOTTO, dopo avere illustrato l'emendamento 9.4, accoglie l'invito a ritirarlo avanzato dal sottosegretario DIGLIO.

Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 9, così come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.2, nella nuova formulazione del proponente.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CARLOTTO e GALDELLI, tale emendamento, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il relatore CARPENEDO prospetta l'opportunità di riformulare il comma 1.

Il senatore GALDELLI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 10.4, qualora ne venga recepito il contenuto nell'ipotesi di riformulazione del comma 1 prospettata dal RELATORE.

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene necessario un approfondimento sul contenuto della proposta di riformulazione avanzata dal Relatore.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per consentire il raggiungimento di un accordo su eventuali testi migliorativi del comma 1.

(La seduta sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,45).

Il presidente FRANCHI riferisce che in sede di approfondimento del comma 1 dell'articolo 10 sono emerse forti perplessità sia sul testo proposto dalla Sottocommissione sia sulle diverse ipotesi di modifica del testo stesso. Presenta pertanto l'emendamento 10.6, soppressivo dell'intero articolo 10.

Il senatore CAMPAGNOLI dichiara di ritirare l'emendamento 10.3, riservandosi di presentarlo con riferimento ad un articolo non ancora esaminato.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 10.6, restando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 10.0.1 per assenza dei presentatori.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente FRANCHI avverte che le Commissioni riunite sono convocate con lo stesso ordine del giorno odierno martedì 30 novembre alle ore 15 e giovedì 1° dicembre alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI

Nuove disposizioni per le aree montane

(Testo unificato dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328)

Art. 5.

Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «della legge 8 giugno 1990, n. 142» aggiungere: «hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre».

5.3

CARLOTTO

All'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «tenuto conto dei programmi regionali di sviluppo, dei piani territoriali di coordinamento delle province e dei piani generali di bonifica».

5.5

RABINO, MICOLINI

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «sistemazione idraulico-forestale» inserire le seguenti: «il mantenimento delle aree prative».

5.4

RABINO, MICOLINI

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «risorse idriche» inserire le seguenti: «che tengono conto delle previsioni dei piani generali di bonifica».

5.6

RABINO, MICOLINI

Aggiungere all'articolo 5 il seguente comma 3:

«Nel territorio delle province autonome di Trento e di solzano l'albo dei prodotti tipici in attuazione del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è istituito con la legge provinciale ai

sensi dello statuto di autonomia e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, garantendo la denominazione bilingue dei prodotti».

5.7

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Ad integrazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono consentite le forme di governo e di trattamento selvicolturali, nonché gli interventi colturali di miglioramento, di impianto, di manutenzione e di utilizzazione dei boschi previsti nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Dette Prescrizioni saranno aggiornate in relazione agli obiettivi di cui alla citata legge.

4. Ad integrazione di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1939, n. 1497, non è richiesta per l'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee.

5. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

6. A valere sul fondo di cui all'articolo 2.2, lettera b), alle comunità montane possono essere finanziati studi per l'aggiornamento dei piani di sviluppo socio-economici in materia di tutela ambientale e studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti di tutela ambientale di aree individuate nei piani stessi».

5.1

CAMPAGNOLI

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«3. Nell'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui al comma 1 le comunità montane possono delegare ai consorzi di bonifica operanti sul territorio di loro competenza la realizzazione degli interventi previsti nei predetti piani attinenti alle azioni di cui al comma 2».

5.8

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti con riferimento agli scarichi produttivi, le Regioni provvedono entro due anni a disciplinare, attraverso la

revisione del piano regionale di risanamento delle acque e di specifiche normative, il trattamento e lo scarico finale delle acque reflue di origine civile tenuto conto delle particolarità locali, della qualità delle acque superficiali ed in relazione al loro uso.

4. In particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo paragrafo e dell'articolo 4, comma 2, della Direttiva CEE n. 91/271, del 21 maggio 1991, le Regioni individuano gli opportuni sistemi di trattamento per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate nei territori di alta montagna (al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare), dove a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, nel rispetto dell'ambiente».

5.2

DUJANY

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-...

“All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al comma 8 in fine è aggiunto il seguente periodo: Sono in particolare consentiti il taglio di diradamento, il taglio saltuario, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di maturazione boschiva per i cedui e per l'alto fusto, i tagli a piccole buche o con il trattamento da dirado con turni di riferimento massimo di 100 anni e variazioni a seconda delle specie e degli usi locali. Sono altresì consentiti i lavori di difesa forestale, di regimazione dei corsi d'acqua, le opere di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di protezione del e acque sotterranee e di prevenzione degli incendi boschivi. L'arboricoltura sulle superfici agricole, realizzata ai sensi dei regolamenti comunitari, non è soggetta alla presente normativa in quanto arboricoltura da legno temporanea, effettuata su terreni reversibili. Le operazioni realizzate ai sensi del presente comma devono essere conformi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive norme regionali attualmente vigenti in ciascuna provincia, che devono essere aggiornate ogni due anni. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al comma 9, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di utilizzazione boschiva diversi da quelli previsti dal precedente comma l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono rilasciate nel termine perentorio di 40 giorni dalla domanda che va presentata dagli interessati in un'unica copia, alla regione competente, la quale acquisisce i pareri degli organi tecnici. Decorso inutilmente il predetto termine il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita poteri sostitutivi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed entro 30 giorni deve rilasciare l'autorizzazione qualora nel termine prescritto il Ministro non abbia provveduto si considera acquisito l'assenso”».

5.0.1

MICOLINI, MORA, RABINO, CARLOTTO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I proventi dell'esercizio nei territori montani di caccia, pesca e prodotti del sottobosco sono assegnati alle Comunità montane in base ai criteri fissati dalla legge regionale e vanno finalizzati:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile».

6.2

GIBERTONI, OTTAVIANI, CARLOTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il termine «consortile».

6.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le Regioni e le Province autonome con specifiche norme legislative ed appositi regolamenti adottano adeguati provvedimenti atti a non consentire l'accesso degli estranei ai fondi privati onde evitare l'indebita appropriazione di quanto, funghi compresi, ai sensi dell'articolo 820 del codice civile, appartiene al proprietario o al conduttore dei terreni».

6.5

CARLOTTO

All'emendamento 6,6, dopo le parole: «nei comuni montani», aggiungere le altre: «come definiti all'articolo 1 della presente legge».

6.6/1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori montani», con le altre: «nei comuni montani».

6.6

IL RELATORE

Art. 7.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, di proprietà degli enti locali, delle associazioni agrarie comunque denominate e di altri enti, viene assicurata dalle Regioni, mediante la costituzione di consorzi ed aziende, ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e del Piano forestale nazionale, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno 3/4 della superficie interessata.

2. Le comunità montane anche nei casi di cui al successivo comma 4, individuano nei territori di competenza i beni agro-silvo-pastorali di cui promuovono la razionale gestione e manutenzione attraverso la costituzione di consorzi di cui al comma 1 e di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1993, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari, riconosciute idonee dalle Regioni, volte alla tutela, alla migliore gestione ed al rimboschimento dei beni agro-silvo-pastorali».

7.9

RABINO, MICOLINI

Al comma 1, la cifra: «3/4» viene sostituita dalla cifra: «2/3».

7.1

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Il Ministero dell'agricoltura» fino a: «dell'ambiente».

7.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le parole: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

7.10

CARLOTTO

Al comma 2, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».

7.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, sostituire le parole: «del programma comunitario LIFE» con le seguenti: «di programmi comunitari».

7.11

CARLOTTO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato può attribuire alle Regioni i finanziamenti di cui all'articolo 2».

7.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e i comuni montani».

7.5

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, le parole: «associazioni di proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «società fra proprietari da costituirsi anche in forma cooperativa» e aggiungere, in fine, dopo la parola: «boschi» le seguenti: «in vista della loro razionale utilizzazione economica».

7.6

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«5. Con legge regionale possono essere affidati:

a) alle comunità montane compiti di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale dei boschi di loro competenza;

b) alle comunità montane, ai consorzi e alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 compiti di manutenzione e conservazione del territorio ai fini agricoli e paesistici oltre che forestali».

7.7

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 5, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».

7.8

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «suddette attività» inserire le seguenti: «compresi quelli relativi al personale tecnico e di vigilanza».

7.12

RABINO, MICOLINI, CARLOTTO

Art. 8.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, numero 178, e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, va interpretato nel senso che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione d'energia elettrica di soccorso nonché l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo di potenza nominale fino a 500 KW, può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e previ a comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel S.p.A. ed all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio. L'energia elettrica da chiunque prodotta nei territori delle comunità montane da generatori con potenza elettrica fino a trenta KW o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, può essere, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo».

8.5

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «comuni montani» con le seguenti: «territori montani».

8.1

CARLOTTO

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «cento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «riduzione» sopprimere il periodo: «di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale» e aggiungere le parole: «non inferiore al 50 per cento».

8.4

DUJANY

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In caso di mancata comunicazione del parere entro il termine predetto, questo si intende favorevole».

8.2

COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali».

8.3

CARLOTTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A favore dei comuni e delle comunità montane, nel cui territorio si realizzi un serbatoio artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo rapportato alla capacità del serbatoio a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

2. Il sovracanone è stabilito dalle regioni e dalle province autonome d'intesa con le comunità montane sentite le organizzazioni professionali di categoria. I sovracanone è ripartito tra il comune o i comuni sede dell'invaso e la comunità montana o le comunità montane di appartenenza secondo le indicazioni delle Regioni. Quando il serbatoio ricade sul territorio di più comuni o comunità, la percentuale di sovracanone spettante viene determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno vaso e interessata dalle opere di ritenuta».

8.0.1

CARLOTTO

Art. 9.

Al comma 1, la lettera a) prende il posto della lettera b) e la lettera b) prende il posto della lettera a).

9.1

COMPAGNA

Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere le seguenti parole: «che non rientrano, secondo la legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti pubblici».

9.3

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove occorrono, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 1939 n. 1497 e quella del Ministero dell'Ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

6. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

9.2

CAMPAGNOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere a), e) e f), del comma 1, gli Enti interessati possono avvalersi anche di strutture esterne al loro organico regolando i conseguenti rapporti con specifiche convenzioni sottoposte preventivamente al parere dei previsti organi di controllo».

9.4

CARLOTTO

Al comma 2 sopprimere le parole: «all'uopo abilitati».

9.5

IL GOVERNO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.6

IL RELATORE

Al comma 1, terzo rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».

Al quinto rigo risostituire: «comuni montani» con aree montane».

10.1

CARLOTTO

Al comma 1, dopo la parole: «esistenti» inserire: «anche con l'impianto di più moderni sistemi di telecomunicazioni».

10.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, dopo le parole: «industriali e artigiane» inserire le seguenti: «o di allevamento».

10.5

RABINO, MICOLINI

Al comma 2, seconda riga, la parola «può» è sostituita dalla seguente: «deve».

10.2

COMPAGNA

All'emendamento 10.3 dopo le parole: «reti idriche» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze istituzionali dei consorzi irrigui e di bonifica per il settore dell'irrigazione».

10.3/1

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Le comunità montane, anche mediante la costituzione di aziende speciali o di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940 n. 142, possono promuovere, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, la costruzione e la gestione di reti idriche e di centraline idroelettriche nonchè di impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di utilizzazione dell'energia stabiliti dalla legge. A tal fine le comunità montane possono anche convenzionarsi o costituire consorzi tra loro, con comuni montani, nonchè con l'Enel ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative.

4. Le comunità montane possono altresì convenzionarsi o riunirsi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940 n. 142 per la realizzazione e la gestione di discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili.

10.3

CAMPAGNOLI

Dopo l'**articolo 10** aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni fiscali in campo energetico)

1. Al fine di ridurre il divario economico in essere tra i territori di pianura e quelli di montagna e per consentire uno sviluppo economico di questi ultimi, per i territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si dispone quanto segue:

a) le abitazioni dei residenti sono ammesse a godere di una quota annua defiscalizzata al 50 per cento delle imposte erariale di consumo per una quantità pari a lire 2.000 di combustibile liquido, gassoso o di pari capacità calorifica se combustibile solido;

b) le attività agricole, artigianali, commerciali, turistiche, di servizio e professionali sono ammesse a godere, - per il riscaldamento, il funzionamento degli impianti e l'autotrazione -, di una defiscalizzazione del 25 per cento delle imposte erariali di consumo su metà quota del combustibile e del carburante consumato e rilevabile dalla documentazione fiscale dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le attività di nuovo insediamento le valutazioni fanno riferimento ad insediamenti produttivi similari già operanti.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, provvedono le CCIAA provinciali in accordo con i Comuni investiti dal presente provvedimento mediante l'emissione di appositi buoni per l'acquisto dei combustibili e dei carburanti».

10.0.1

BOSCO, GIBERTONI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione
GIANOTTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

**Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero
(1152)**

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432)

**PIERANI ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di
turismo (1420)**

MANZINI ed altri. Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430)

**Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)**

Esame dei voti regionali nn. 89, 90, 91 e 96 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 ottobre 1993.

Il presidente GIANOTTI dà conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti. Deplora poi l'assenza del Governo avvertendo peraltro che le Commissioni riunite possono comunque procedere anche in considerazione dell'ormai prossima scadenza del termine istituzionale per la conversione in legge del decreto-legge.

Il relatore per la 7^a Commissione NOCCHI riferisce sul lavoro svolto dal Comitato ristretto e circa le audizioni effettuate in quella sede. La ormai prossima scadenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge impone la sua approvazione per evitare una ulteriore reiterazione con effetti negativi sulla gestione di settori così

delicati. In questa prospettiva, occorre individuare una soluzione al problema dei rapporti tra lo Stato e le regioni in materia di spettacolo secondo lo schema del concorso tra le due istituzioni come del resto ha recentemente indicato anche la Commissione bicamerale. Va inoltre riaffermata la transitorietà della costituzione del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio in attesa dell'istituzione del nuovo Dicastero delle attività culturali. A questo proposito chiede un pronunciamento chiaro da parte del Governo sull'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1508 collegato alla manovra finanziaria. Altra questione rilevante è rappresentata dal ruolo del garante che a suo avviso deve essere ricondotto nell'ambito della legislazione vigente.

Il relatore Nocchi conclude riservandosi di esprimere un giudizio sui pareri della 1^a e della 5^a Commissione e auspicando che nella seduta di domani si possa procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1535.

Il relatore per la 10^a Commissione FONTANA Elio rileva che il Governo ha sostanzialmente recepito le proposte di modifica riguardanti l'adeguamento della legislazione in materia igienica, di pubblica sicurezza e di classificazione per gli alberghi nonché la necessità di non procedere a una soppressione indiscriminata degli uffici periferici dell'Enit in modo tale da assicurare a questi ultimi un trattamento non difforme da quello indicato in proposte di legge all'esame delle Camere per le analoghe strutture dell'ICE. Restano aperte le questioni relative al futuro assetto delle competenze dello Stato in materia turistica: su questo tema, a suo avviso, le Commissioni riunite potranno approfondire le proposte che assegnano specifiche competenze al ministero dell'industria, specialmente per quel che riguarda le imprese del settore.

Il presidente GIANOTTI propone di iniziare nella seduta già convocata per domani l'esame degli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore BISCARDI sottolinea l'esigenza di definire un programma dei lavori tale da consentire l'approfondimento delle questioni legate all'istituzione di un unico Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il senatore PIERANI sottolinea l'aggravarsi della crisi del comparto turistico dovuta anche al protrarsi di una fase di incertezza istituzionale. È pertanto necessario che le Commissioni riunite arrivino presto alla determinazione di alcune materie: sotto questo profilo, egli contesta il parere contrario espresso dalla 1^a Commissione sull'emendamento 7.1 rivendicando la piena competenza delle Commissioni riunite sui temi attinenti al turismo e auspica che dal dibattito emergano elementi di una proposta politica più articolata per il settore.

La senatrice BUCCIARELLI manifesta preoccupazione circa il rischio di un'ulteriore reiterazione del decreto-legge con l'effetto di

mantenere il settore dello spettacolo in una situazione di incertezza davvero deleteria. Auspica che nella seduta di domani si possa finalmente approvare il decreto-legge anche a costo di modificare la programmazione dei lavori delle singole Commissioni.

Il senatore TURINI ritiene quanto mai urgente approvare il decreto-legge in titolo per dare finalmente certezza al settore del turismo che sta attraversando una crisi molto grave. In questa ottica richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di adeguare la legislazione italiana in materia di costruzioni alberghiere a quella degli altri *partners* europei.

Il senatore MANZINI, pur condividendo l'urgenza di procedere, ritiene necessario acquisire il parere del Governo sulle proposte emendative.

Il presidente GIANOTTI, dopo aver assicurato che rappresenterà al Governo l'istanza emersa nel dibattito, propone di anticipare l'orario di inizio della seduta delle Commissioni riunite 7^a e 10^a di domani alle ore 14,30, sollecitando i Gruppi parlamentari a garantire la presenza del numero legale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

177^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
RIVIERA*Interviene il ministro per le riforme istituzionali ed elettorali Elia**La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE REFERENTE*

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B) approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dalla stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro ELIA condivide le osservazioni svolte dal relatore in ordine alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. A suo avviso, infatti, tali modificazioni, pur introducendo novità importanti su taluni aspetti del disegno di legge, non hanno alterato l'impianto complessivo dello stesso.

Si sofferma, quindi, sul contenuto dell'articolo 15, concernente le sanzioni, su cui sono state avanzate dal senatore Speroni e dallo stesso relatore richieste di chiarimento. Fa presente che l'ispirazione di tale norma, favorevole a prevedere sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, trae origine dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, soprattutto, dalla circolare del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 1983 sui criteri orientativi per la scelta tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative. In coerenza con quegli orientamenti, che discendevano dalle analisi condotte da un'apposita commissione di studio, si è preferito non istituire specifiche figure di reato per comportamenti che costituissero violazione della disciplina sulle campagne elettorali. È evidente, tuttavia, che resta ferma l'applicazione delle norme del diritto penale comune che dovessero interessare il comportamento di taluni soggetti.

Quanto alla questione di una eventuale depenalizzazione implicita che conseguirebbe all'approvazione dell'articolo 15, il ministro Elia sottolinea, innanzitutto, la profonda differenza del testo attuale rispetto a quello già esaminato dal Senato nello scorso marzo, in cui era prevista l'abrogazione espressa della legge n. 195 del 1974. Osserva, inoltre, che dovrà essere il giudice a valutare se le fattispecie concrete poste alla sua attenzione rientrano più o meno nel campo di applicazione della nuova disciplina. Il compito del giudice potrà non essere, però, meramente dichiarativo, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione ha indicato dei criteri interpretativi, anche di tipo teleologico, che potranno essere adottati.

A suo giudizio, tuttavia, i casi in cui vi sarà un effetto retroattivo di depenalizzazione saranno piuttosto limitati in quanto appare evidente il carattere di novità delle fattispecie introdotte dal disegno di legge in esame. Occorre considerare, inoltre, che il Tribunale e la Corte d'appello di Milano hanno già, con riferimento al caso Armanini, ritenuto che il reato di omessa comunicazione di contributi oltre i 5 milioni di lire fosse depenalizzato dalla legge n. 689 del 1981. Se tale orientamento sarà confermato in modo definitivo dalla Cassazione, l'effetto di depenalizzazione per quella specifica figura di reato non sarebbe pertanto determinato dall'articolo 15.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del disegno di legge, che costituisce una integrazione necessaria delle nuove leggi elettorali per la Camera e per il Senato.

La senatrice BARBIERI ritiene che il disegno di legge in esame contenga importanti innovazioni che potranno consentire un effettivo miglioramento delle informazioni a disposizione degli elettori per le scelte che vorranno compiere. Il disegno di legge non va considerato, quindi, come meramente integrativo delle leggi elettorali, ma come elemento essenziale nel rapporto fra eletti ed elettori.

A suo avviso potranno determinarsi, proprio a causa delle rilevanti novità introdotte, talune difficoltà in sede di attuazione della nuova normativa e sarà quindi necessario verificare l'efficacia dei meccanismi previsti sulla base dell'esperienza concreta. Nel momento attuale, appare preferibile infatti non modificare il testo proveniente dalla Camera al fine di non mettere a rischio la sua approvazione prima della prossima campagna elettorale.

Prende quindi atto delle precisazioni fornite dal ministro Elia sull'articolo 15 da cui risulta evidente il carattere eventuale e marginale degli effetti di depenalizzazione che da esso conseguirebbero. Appare indubbia inoltre la maggiore efficacia del sistema sanzionatorio previsto nel disegno di legge in esame.

Il senatore MAZZOLA esprime un giudizio favorevole sull'impianto complessivo del testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo avviso, taluni aspetti di esso meriterebbero una più attenta riflessione, ma, in considerazione della necessità di rendere disponibili gli strumenti previsti dal disegno di legge già nella prossima campagna elettorale, è preferibile giungere in tempi rapidi alla sua approvazione definitiva.

Il senatore CASOLI condivide la necessità di approvare in tempi il più possibile brevi il disegno di legge in esame. Ritiene, fra l'altro, che esso faccia chiarezza sul sistema sanzionatorio relativo al finanziamento delle attività politiche. A suo avviso, infatti, già dall'esito del *referendum* emergono dubbi in ordine alla vigenza delle norme penali contenute nella legge n. 195 del 1974.

Il senatore COVI conferma l'avviso contrario che sul testo in esame è stato espresso dal Gruppo repubblicano della Camera. Precisato che la depenalizzazione del reato di omessa comunicazione dei contributi è limitata a quelli non provenienti da società, sottolinea la farraginosità e complicatezza del sistema previsto dal disegno di legge. Concorda, invece, in linea generale, sulla maggiore efficacia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali.

Il senatore COMPAGNA dichiara che si asterrà in sede di votazione. Anche se il testo è finalizzato a colmare una lacuna vistosa prodottasi nell'ordinamento, non possono essere sottovalutati i limiti di talune modificazioni apportate dalla Camera specie relativamente al sistema sanzionatorio, su cui esprime perplessità di ordine costituzionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conferma il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A 007 0 00, C 01^a, 0056)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana e nelle sedute di domani è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1656 sulla Corte dei conti.

La seduta termina alle ore 10,45.

178^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SALVI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n.420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CABRAS, in sostituzione del relatore Acquarone, rammentando che il provvedimento trae origine da una indagine della Commissione parlamentare antimafia e dalla successiva sollecitazione, da parte di tale organismo, a integrare la vigente normativa in materia di scioglimento degli organi elettivi locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Si tratta, pertanto, di protrarre sino a 30 mesi il termine per la gestione straordinaria: il provvedimento, di tenore eccezionale, è reso necessario dall'esigenza di assicurare tutti gli interventi di risanamento e di recupero della legalità nelle situazioni più critiche; si prevede, altresì, la possibilità di ricorrere anche a soggetti estranei alle amministrazioni interessate per sopperire ai bisogni funzionali delle strutture burocratiche. Al riguardo, si potrebbe realizzare anche una ulteriore integrazione tale da consentire l'utilizzazione di personalità, particolarmente esperte e competenti, anche non appartenenti ad amministrazioni pubbliche. Quanto al menzionato prolungamento del termine, trova opportuna e fondata la richiesta, già avanzata in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, di introdurre una consultazione delle Commissioni parlamentari competenti nei casi in cui il Governo intenda avvalersi del termine massimo. Le misure in questione sono di evidente importanza e gravità ma corrispondono a situazioni altrettanto gravi, rendendosi pertanto necessaria l'approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO riconosce l'importanza del provvedimento, che peraltro suscita talune perplessità in ordine al prolungamento del termine per la gestione straordinaria e la stessa efficacia di tale istituto; paventa, in particolare, che un periodo eccessivamente protratto possa favorire la ricostituzione di legami tra le amministrazioni e le organizzazioni criminali, laddove un tempestivo rinnovo della rappresentanza politica consentirebbe di contrastare più efficacemente tale fenomeno, coinvolgendo direttamente le popolazioni interessate. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di cui all'articolo 4, che risultano inadeguate con particolare riguardo agli interventi sulla struttura burocratica, che non prevedono l'eventualità di rimozioni o trasferimenti. Quanto al possibile ricorso a personalità esterne all'amministrazione, rileva che esso non appare previsto dalle norme in esame. Ritiene opportuno, inoltre, che taluni benefici per gli enti in questione siano estesi anche al periodo successivo alla ricostituzione degli organi rappresentativi. Nel preannunciare alcuni emendamenti al testo del provvedimento, propone quindi di fissare un termine per la loro presentazione.

Si associa il relatore CABRAS.

Il senatore SPERONI condivide l'impostazione del provvedimento, dichiarandosi contrario, peraltro, al trattamento di maggior favore concesso ai comuni interessati, ai sensi dell'articolo 4, nell'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

Il senatore GUALTIERI si riserva di presentare emendamenti, rilevando che talvolta la gestione straordinaria dovrebbe essere protratta sino alla ricostituzione degli organi elettivi alla scadenza naturale del mandato di quelli disciolti. I fenomeni di infiltrazione mafiosa, infatti, sono così estesi e penetranti da esigere strumenti di contrasto adeguati ed efficaci: in proposito ritiene che, simmetricamente al nuovo ordinamento dei poteri del sindaco, anche la commissione straordinaria dovrebbe poter ricorrere a soggetti estranei alle amministrazioni per assicurare la funzionalità delle strutture burocratiche.

Il senatore GUERZONI condivide le osservazioni formulate dalla senatrice D'Alessandro Prisco, rinnovando talune perplessità già sollevate in sede di esame dei presupposti di costituzionalità: auspica, in particolare, che l'intervento dello Stato a sostegno degli enti locali interessati sia esteso, per un periodo congruo, alla fase successiva alla ricostituzione degli organi elettivi.

Il senatore SPERONI, quindi, domanda al rappresentante del Governo se le nomine disposte dagli organi disciolti possano essere revocate dai responsabili della gestione straordinaria.

Il relatore CABRAS prende atto delle osservazioni dianzi formulate riservandosi di presentare emendamenti su specifici aspetti del provvedimento.

Il sottosegretario MURMURA, rilevato che il decreto-legge deriva da una esperienza ormai consolidata che suggerisce di prolungare il termine massimo della gestione straordinaria, si dichiara favorevole alla previsione di un parere parlamentare, purchè questo non abbia il carattere di una consultazione preventiva, che renderebbe inefficace l'intervento. Occorre, comunque, assicurare il funzionamento delle burocrazie locali nei casi in questione, risolvendo le inerzie che in molte occasioni si sono manifestate. Precisa, quindi, che in materia di opere pubbliche i finanziamenti per gli enti locali, anche nei casi in esame, sono regolati da altre disposizioni di legge. Si riserva, infine, di fornire ulteriori chiarimenti in occasione dell'esame degli emendamenti.

Il presidente SALVI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 25 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, C 01^a, 0057)

Il presidente SALVI avverte che il Governo, accogliendo le osservazioni formulate dalla Commissione, ha presentato un disegno di legge di identico contenuto del decreto-legge n. 453, che reitera i precedenti provvedimenti in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Precisa che tale disegno di legge è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante. Conseguentemente, la Commissione potrà procedere all'esame delle norme del decreto-legge n. 453 relativamente alla regionalizzazione della Corte dei conti ed approvare il disegno di legge in sede deliberante con riferimento alle altre norme.

Il sottosegretario MURMURA non si oppone alla procedura proposta dal Presidente.

La Commissione accoglie quindi all'unanimità l'impostazione suggerita dal presidente SALVI.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1648)

Il relatore SAPORITO propone di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione degli articoli del decreto-legge in titolo, riguardanti l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (articoli 1, 2, 5, 6 e 10). Con riferimento all'articolo 3, ricorda che la legge n. 423 del 1993 ha già regolato la materia dell'azione di responsabilità. Propone, pertanto, la soppressione di tale articolo, nonché degli articoli 4, 7, 8 e 9, il cui contenuto potrà essere esaminato con riferimento al disegno di legge n. 1656 (emendamenti 3.1, 4.1, 7.1, 8.1 e 9.1).

Si riserva di formulare in Assemblea un emendamento al disegno di legge di conversione, finalizzato a salvaguardare gli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti, nonché un ulteriore eventuale emendamento di copertura finanziaria.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con le proposte del relatore. È dell'avviso, tuttavia, di non sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 3, sul cui contenuto la legge n. 423 del 1993 non influisce e l'articolo 4, che riguarda direttamente le funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti. Richiama, a tal proposito, le disposizioni della legge n. 658 del 1984.

Precisa, inoltre, che la giusta presa di posizione della Commissione sulla utilizzazione della decretazione d'urgenza in materia ha provocato una certa preoccupazione in quanto le norme dei precedenti decreti-legge hanno già determinato effetti concreti di notevole rilievo. Esprime quindi la propria sorpresa per il fatto che il Governo ha ritenuto di non accogliere nel testo del decreto-legge n. 453 talune proposte di modifica

su cui aveva pure manifestato avviso favorevole in occasione dell'esame dei precedenti provvedimenti. Auspica, infine, che anche il disegno di legge n. 1656 possa essere approvato dalla Commissione in tempi rapidi, considerata l'opportunità di fare in modo che le sezioni regionali avviino la loro attività sulla base della nuova disciplina dei controlli.

Il senatore SPERONI preannuncia un proprio emendamento sull'articolo 6, volto a prevedere la presentazione d'ufficio alle sezioni regionali dei ricorsi pendenti. Tale proposta, già formulata sui precedenti decreti-legge, mira a non far gravare sui cittadini l'onere di trasferire i procedimenti alle nuove sedi.

Il relatore SAPORITO precisa che i commi 3 e 4 dell'articolo 3 e l'intero articolo 4 potranno essere esaminati in modo più soddisfacente con riferimento al disegno di legge n. 1656. Si riserva comunque di approfondire le osservazioni della senatrice Tossi Brutti per l'esame in Assemblea.

Concorda il senatore GUZZETTI.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione degli articoli 1, 2, 5, 6 e 10 del decreto-legge in titolo e la soppressione degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656) (Discussione e rinvio)

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del disegno di legge in titolo richiamandosi alle osservazioni formulate in occasione dell'esame dei decreti-legge nn. 143 e 232 del 1993. Precisato che le altre norme, da approvare con il decreto-legge n. 453, dovranno essere soppresse, si riserva di presentare eventuali proposte di modifica su taluni aspetti specifici e di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti che saranno presentati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

COLOMBO SVEVO ed altri: Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (292-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione)

Il senatore SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Compagna, si esprime in senso favorevole sulle modificazioni al testo del disegno di legge in titolo introdotte dalla Camera dei deputati.

Con il parere favorevole del Governo, l'articolo unico del disegno di legge viene quindi posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti (1648)

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Binetti.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

DI LEMBO ed altri. - Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (936)

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente RIZ ricorda che nella seduta del 3 novembre scorso il relatore Venturi aveva prospettato l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge una volta acquisito su di esso il parere della Commissione Affari costituzionali. Poichè tale parere è stato espresso in senso favorevole stamane, invita i rappresentanti dei Gruppi a pronunciarsi su tale proposta.

Concorda unanime la Commissione, mentre il sottosegretario BINETTI, pur manifestando un orientamento favorevole al trasferimento di sede, si riserva di comunicare direttamente alla Presidenza del Senato l'assenso del Governo, una volta espletata la debita procedura autorizzatoria.

Si dà infine mandato al presidente Riz di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

BODO e PREIONI.- Modifica dell'articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori di poter agire, con procedura d'ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi (1237)

(Esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore COVI, dando preliminarmente conto dei pareri favorevoli delle Commissioni Finanze e Industria. Si sofferma quindi sulla nuova formulazione ipotizzata

nell'articolo unico del disegno di legge, per l'articolo 634 del codice di rito civile, il cui obiettivo è quello di rendere più agevole il recupero dei crediti (senza però scalfire i diritti del debitore ingiunto, che potrà comunque opporre rituale opposizione) anche se riferiti a prestazioni di servizi oltrechè a somministrazioni di merci o denaro, e conclude in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILETTI rileva che il disegno di legge risponde all'intento di rendere più agevole e rapida la tutela di un diritto: pertanto dichiara di accoglierne sia lo spirito che la formulazione. Qualche perplessità potrebbe sorgere in ordine alle implicazioni della eventuale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, contro il quale può comunque essere proposta opposizione.

Il senatore PINTO, dopo aver ricevuto dal relatore un chiarimento in ordine alla formulazione del comma 2, si dice anch'egli favorevole al disegno di legge.

Il senatore PREIONI, quale presentatore del provvedimento, esprime soddisfazione per il contenuto ed il tono del dibattito, che ha evidenziato una generale convergenza sulla nuova formulazione dell'articolo 634.

Il senatore MASIELLO esprime qualche preoccupazione per la sostanziale inversione dell'onere della prova che la norma all'esame comporta, imponendo al debitore ingiunto che voglia eccepire l'inesistenza del credito di produrre una prova negativa, sempre ardua. Si asterrà pertanto dal voto sul disegno di legge.

La senatrice FABJ RAMOUS non si oppone all'approvazione del provvedimento, che introduce una opportuna semplificazione nel sistema processuale.

Dopo che il presidente RIZ ha dichiarato chiusa la discussione generale, replica il relatore COVI, rivolgendosi al senatore Masiello, del quale ritiene ingiustificate le perplessità circa l'introduzione di una prova negativa in danno del debitore. Infatti l'articolo 634 si riferisce solo alla prova da fornire per procedere all'ingiunzione, e non incide sull'eventuale processo che si instaura a seguito dell'opposizione a quest'ultima. Ribadisce dunque la sua adesione al testo e conclude segnalando l'opportunità del trasferimento di esso in sede deliberante.

Interviene il sottosegretario BINETTI, il quale dichiara che la proposta legislativa merita approvazione per il contributo di deflazione che un ampliamento dell'ambito applicativo del procedimento monitorio può realizzare nei confronti dell'ordinaria cognizione. Rammentata la sentenza n. 137 del 1984 della Corte Costituzionale - che aveva giustificato il «privilegio» derivante dall'articolo 636 del codice di procedura civile sul riflesso che è il competente Consiglio dell'Ordine

ad accertare la corrispondenza e la proposizione tra servizio reso dal professionista ed importo fatturato - conclude manifestando un orientamento favorevole anche nei confronti del richiesto passaggio di sede.

Il presidente RIZ presenta l'emendamento 1.1.

La Commissione unanime delibera infine di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, mentre il sottosegretario BINETTI, pur ribadendo il proprio avviso favorevole, si riserva di comunicare direttamente alla Presidenza del Senato l'assenso del Governo al trasferimento di sede, una volta espletata la debita procedura autorizzatoria.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

BODO e PREIONI. - Modifica dell'articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori di potere agire, con procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi (1237)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «scrittura privata» inserire le seguenti: «, anche se trasmesse a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione»

1.1

RIZ

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FANFANI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fincato.**La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1611)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BERNASSOLA, che pone in risalto la scarsa attenzione alle proposte della Commissione dimostrata dal Governo nel reiterare il decreto-legge n. 342: il testo in esame, infatti, riproduce quasi integralmente le disposizioni di quel decreto-legge, integrandole con alcuni degli emendamenti presentati dal Governo nel corso dell'esame. Pertanto, nella convinzione che tale testo richiedesse profonde modifiche, che comunque non devono stravolgere i seri obiettivi che il Governo intende raggiungere, egli ha cercato e ottenuto un confronto con il ministro Andreatta, che ha dimostrato la più ampia disponibilità a recepire modifiche migliorative.

Fermo restando che non si può accettare una revisione della legge n. 49 del 1987 effettuata mediante la decretazione d'urgenza, propone di inserire nel testo del disegno di legge un articolo che deleghi il Governo a riordinare l'intera Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - mediante uno o più decreti legislativi - al fine di farne una struttura adatta ad attuare una seria politica di cooperazione.

Contemporaneamente si dovrebbe operare, con opportune modifiche degli articoli del decreto, in modo da riportare all'interno della Direzione generale le responsabilità e alcune delle funzioni che il testo governativo trasferisce a soggetti esterni all'amministrazione. In particolare, la commissione di cui all'articolo 1 dovrebbe avere la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, e non può avere

funzioni decisionali, ma va considerata un organo consultivo del Ministro, che assume la responsabilità politica delle decisioni finali.

Dalla riduzione della durata prevista deriva anche una riduzione dell'onere indicato dal comma 2 dell'articolo 6, che può essere limitato a 6.500 milioni di lire da imputare al bilancio dello Stato per il 1994.

Con riferimento all'articolo 2, il senatore Bernassola osserva che gli interventi nei paesi in via di sviluppo, per la loro stessa natura, non ammettono una progettazione così precisa da poter escludere le varianti in corso d'opera. Si tratta invece di accertare rigorosamente i casi di forza maggiore, per i quali si prevede opportunamente che siano dichiarati con apposito provvedimento del Ministro.

L'articolo 4, che riguarda il rinnovo o la conferma dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della già citata legge n. 49, dovrebbe essere opportunamente modificato nel senso che la necessaria verifica delle esperienze acquisite dagli esperti di cooperazione non sia affidata esclusivamente alla commissione prevista nel testo governativo, la quale può essere sentita dalle autorità ministeriali che però restano responsabili della decisione finale.

In merito alla proroga al 31 dicembre 1994 del comando e del collocamento fuori ruolo del personale di altre amministrazioni - in servizio alla DGCS - il relatore osserva che tale termine non deve essere ulteriormente prorogato perchè è necessario regolarizzare definitivamente la situazione del personale comandato e dei contrattisti, avvalendosi ampiamente della normativa sulla mobilità. Occorre altresì stabilire finalmente un organico della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

L'articolo 8, che rappresenta una innovazione rispetto al decreto-legge n. 342, incontrerà grandi difficoltà in fase applicativa, ma deve tuttavia essere considerato come una opportunità positiva offerta alla cooperazione italiana. Si tratta di trasformare i doni di opere o servizi in finanziamenti diretti a governi, autorità locali ed enti pubblici dei paesi in via di sviluppo. Ritiene tuttavia necessario integrare tali disposizioni, prevedendo la possibilità di finanziamenti diretti anche a organizzazioni non governative di tali paesi.

Infine il relatore preannunzia la presentazione anche di emendamenti volti a recepire le osservazioni contenute nel parere favorevole della 1^a Commissione permanente e, in merito al parere della Commissione bilancio, dichiara di non ritenere necessaria la riformulazione del comma 2 dell'articolo 6, dal momento che l'onere indicato in tale comma comprende inequivocabilmente tutte le spese derivanti dal decreto-legge.

Il presidente FANFANI chiede se vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Segue una breve discussione sull'ordine dei lavori, nel corso della quale intervengono i senatori COLOMBO, ORSINI, ANDREOTTI, MIGONE, STAGLIENO e MOLINARI.

Il presidente FANFANI prende atto della concorde volontà della Commissione di non effettuare una nuova discussione sulle linee

generali, in quanto i senatori presenti ritengono che il testo del decreto-legge sia diverso solo per limitati aspetti a quello del decreto-legge n. 342, già ampiamente discusso dalla Commissione.

Il senatore ORSINI chiede al Governo un chiarimento circa il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, recante sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342. Chiede in particolare se la Commissione di cui all'articolo 1 del decreto-legge si sia già insediata e se abbia già svolto un'attività di rilievo.

Il senatore ANDREOTTI si associa a tale richiesta, rilevando che la prassi della reiterazione dei decreti-leggi non convertiti provoca situazioni assai delicate: sarebbe davvero imbarazzante, ad esempio, dover sopprimere una commissione già insediata.

Il senatore BENVENUTI, dopo aver dato atto al relatore di essersi mosso nello spirito giusto, critica il ministro Andreatta per il modo in cui si è giunti alla reiterazione del decreto-legge, dopo che la Commissione aveva appena istituito un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

Dopo una breve replica del sottosegretario FINCATO, che sottolinea la collaborazione offerta dal Ministero al relatore Bernassola, i senatori MIGONE e MOLINARI si associano ai rilievi del senatore Benvenuti.

Il presidente FANFANI avverte che il ministro Andreatta ha comunicato che interverrà nella seduta già convocata per domani e, in quella sede, potrà fornire i chiarimenti sollecitati dal senatore Orsini ed eventualmente replicare ai rilievi del senatore Benvenuti.

Il relatore BERNASSOLA, preso atto della decisione di non svolgere una discussione sulle linee generali, si dichiara disponibile a illustrare, dopo una breve sospensione, il testo degli emendamenti da lui predisposti.

Il senatore COLOMBO ritiene preferibile rinviare alla seduta di domani la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti, anche perchè considera politicamente rilevante acquisire su di essi il parere del Ministro degli affari esteri.

Il senatore MIGONE concorda con il senatore Colombo e si dichiara contrario a fissare in questa sede un termine per la presentazione degli emendamenti.

Appreziate le circostanze, il presidente FANFANI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che avrà luogo domani alle ore 16.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Bruno e per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

CALVI - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente FORTE ricorda che la Commissione ha concluso il 16 giugno scorso l'esame, in sede referente, dei disegni di legge in titolo, dopo aver scelto come testo base il disegno di legge n. 851, che è stato modificato proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 329 e 532. Successivamente è stato richiesto ed ottenuto dalla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei predetti provvedimenti. Propone pertanto di acquisire alla nuova fase procedurale, in sede deliberante, l'esame già svolto in sede referente nelle sedute del 12 e 26 maggio ed in quelle del 9 e 16 giugno 1993; propone altresì di acquisire nuovamente quale testo base nella nuova sede deliberante il disegno di legge n. 851, nel testo modificato ed approvato nel corso dell'esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il relatore LEONARDI propone di fissare un termine per eventuali emendamenti ed auspica una rapida conclusione dell'esame in sede deliberante.

Il presidente FORTE, sottolineata la valenza del provvedimento, con il quale il Parlamento adempie ad un dovere morale facendosi carico dei danni ingiustamente subiti da cittadini italiani all'estero, auspica che il nuovo *iter* procedurale venga affrontato con spirito costruttivo; avverte poi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per domani, giovedì 25 novembre, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini ed altri; Paladini ed altri; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 15 settembre scorso.

Il relatore RAVASIO fa presente che la Sottocommissione costituita per l'esame del provvedimento ha concluso i propri lavori predisponendo una serie di emendamenti sui quali si è registrata una larga convergenza. Auspica una rapida conclusione della discussione presso questo ramo del Parlamento e quindi la tempestiva trasmissione del disegno di legge alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione.

Il presidente FORTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti per domani, giovedì 25 novembre, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

ABIS ed altri - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447)

(Esame e rinvio)

Il presidente FORTE riferisce sul disegno di legge in titolo, che provvede ad attuare con ben 45 anni di ritardo, l'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948. L'istituzione di punti franchi, senza essere un elemento risolutivo dello stato di crisi in cui versa l'isola, può costituire una iniziativa assai utile per promuovere lo sviluppo di alcune attività commerciali e,

assieme produttive di prima lavorazione, in un'area geografica che è separata dal resto del territorio nazionale, ma ha una ubicazione potenzialmente vantaggiosa per i traffici intra CEE nel Mediterraneo ed extra CEE verso l'Atlantico ed altre aree. Tale particolare regime doganale può infatti favorire la localizzazione in Sardegna di industrie manifatturiere insieme a grandi magazzini di stoccaggio delle merci. L'oggetto è limitato rispetto a precedenti iniziative legislative, ma proprio perchè non reca agevolazioni tributarie, può ragionevolmente essere approvato dal Parlamento anche in tempi brevi. Il favore accordato sul piano doganale potrà consentire in zone territorialmente limitate, ma estremamente significative, l'avvio di un processo di crescita con nuovi investimenti e con incremento dell'occupazione, soprattutto se lo strumento della zona franca opererà a favore delle risorse locali e la regione saprà predisporre uno sviluppo coerente con il riequilibrio generale del territorio dell'isola. Dopo aver sottolineato l'importanza che a tal fine potrà avere in particolare il prevedibile sviluppo dei traffici extra comunitari, il Presidente-relatore illustra il contenuto dei singoli articoli. Preannuncia infine la propria intenzione di chiedere il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI, riconoscendo che il provvedimento è volto a dare impulso alle attività economiche in una regione particolarmente disagiata, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, nonchè il futuro assenso in merito alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Chiede comunque dei chiarimenti in merito ad eventuali problemi di copertura finanziaria sottesi al provvedimento, anche in considerazione della maggiore vigilanza che sarà necessario riservare ai costituendi punti franchi della regione Sardegna.

Il senatore GAROFALO preannuncia anch'egli la posizione favorevole del proprio Gruppo, associandosi alla richiesta di chiarimento del senatore Painsi e prospettando inoltre l'opportunità di un intervento organico che riguardi tutto il territorio nazionale da effettuarsi con criteri univoci.

Anche il senatore SCHEDA preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

Il senatore VISCO sottolinea l'opportunità di istituire per la regione Sardegna un regime doganale di favore che determinerà uno spostamento dei traffici marittimi verso l'isola; ciò è tanto più importante in vista delle prevedibili prospettive di sviluppo economico che interesseranno l'area del Mediterraneo. Suscita qualche dubbio la circostanza che il provvedimento riguardi tutti i porti industriali della Sardegna ed è pertanto auspicabile che il Governo si esprima chiaramente al riguardo.

Il presidente-relatore FORTE, replicando agli intervenuti, afferma che il provvedimento non comporta variazioni di gettito ma solo

dilazioni nel pagamento di imposte e nei relativi rimborsi. Per quanto riguarda la vigilanza, ricorda che l'entrata in vigore del nuovo regime comunitario per l'IVA e altre imposte indirette ha determinato un eccesso di personale assegnato alle Dogane e che comunque la Sardegna è già oggetto di particolari controlli da parte della Guardia di Finanza. Dichiarando poi di condividere le osservazioni formulate in merito all'opportunità di redigere un quadro organico dei punti e delle zone franche riferite all'intero territorio nazionale, sottolinea il ruolo che in tale ambito dovrebbero svolgere le regioni. Fa infine presente che la limitatezza dei punti franchi da istituire in Sardegna non comporterà nemmeno apprezzabili conseguenze dal punto di vista dei beni destinati al consumo, per i quali è ovviamente configurabile un vero e proprio regime di esonero; di certo, quando la zona franca è territorialmente più estesa, tale circostanza può sollevare preoccupazioni con riferimento al gettito fiscale.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, giovedì 25 novembre, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ROSINI ed altri - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore SCHEDA riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è volto a dare formale riconoscimento giuridico ad un nuovo strumento di accesso all'indebitamento a breve, le cambiali finanziarie, che negli altri paesi già esiste da tempo ed è massicciamente utilizzato anche dagli operatori italiani sui mercati esteri. La cambiale finanziaria si pone tra gli strumenti di accesso a capitali di credito, come mezzo per sopperire in modo semplice, rapido e sicuro, a momentanee esigenze di cassa delle imprese attraverso l'attivazione di una operazione che presenta costi minori rispetto a quelli connessi con la intermediazione bancaria. Essa deve avere una durata precisa che va da un minimo di tre a un massimo di dodici mesi e gode di un trattamento fiscale di favore, analogo a quello previsto per le accettazioni bancarie (imposta di bollo allo 0,01 per cento e ritenuta sui proventi del 15 per cento alla fonte). Un aspetto particolarmente importante della disciplina proposta dal disegno di legge è rappresentato dalle caratteristiche richieste alle imprese autorizzate a ricorrere all'uso delle cambiali finanziarie al fine di dare solide garanzie ai risparmiatori-finanziatori. Le cambiali finanziarie sono perciò suddivise in due categorie: alla prima possono accedere le imprese che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che siano quotate presso la Borsa italiana o nei mercati italiani o esteri riconosciuti; alla seconda possono invece far ricorso le altre imprese, a condizione che sia prestata idonea garanzia finanziaria

nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa di durata superiore alla scadenza delle cambiali stesse e di importo pari al loro valore.

In generale, un'ulteriore garanzia per i risparmiatori è data poi dal limite posto all'ammontare delle cambiali finanziarie emesse da ciascuna impresa, limite che non può superare un ammontare ritenuto fisiologico rispetto al movimento d'affari e che è stabilito dal CICR. È fatto inoltre divieto di emissione di cambiali finanziarie alle banche ed alle imprese esercenti attività assicurativa.

Il relatore, riconoscendo che il disegno di legge è necessario ed urgente per il regolare sviluppo delle attività del nostro sistema finanziario nel più ampio contesto internazionale, osserva che tuttavia esso non risolve i numerosi e complessi problemi che impediscono la ripresa ed il rilancio duraturo dei mercati finanziari italiani. Non risulta avviato un meccanismo nuovo ed originale che consenta di allinearsi ai sistemi finanziari più evoluti, anche attraverso l'apporto della massa dei risparmiatori di cui un sistema vitale non può fare a meno. Egli auspica pertanto, nonostante la precarietà del quadro politico del momento, che il Parlamento esamini il provvedimento con senso di responsabilità verso i problemi reali del Paese, cercando di completarlo e migliorarlo per quanto possibile. In particolare, sarebbe opportuno in primo luogo un maggiore coordinamento con il testo unico delle leggi in materia bancaria, al quale il comma 3 dell'articolo 1 deroga, vietando alle banche ed alle imprese esercenti attività assicurativa l'emissione di cambiali finanziarie; da questo punto di vista, sembra essere superfluo anche il riferimento alla Banca d'Italia nell'ambito dell'articolo 5. Per quanto riguarda poi la prestazione di garanzia, potrebbe essere preferibile prevedere altre forme, accanto alla fideiussione, lasciando una maggiore possibilità di scelta all'emittente. In definitiva, il relatore auspica un attento esame del provvedimento, riservandosi altre osservazioni puntuali con riferimento ai singoli articoli.

Il senatore GAROFALO, nel prendere atto delle osservazioni formulate dal relatore, sottolinea anche egli l'utilità di un maggiore coordinamento con il testo unico delle leggi bancarie ed al riguardo chiede lo svolgimento di un'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia affinché la Commissione possa conoscere la posizione ufficiale di tale organismo in relazione ad alcuni aspetti della materia in esame.

Il presidente FORTE, accogliendo tale ultima proposta, propone altresì di fissare un termine per la presentazione degli eventuali emendamenti per la giornata di giovedì 2 dicembre, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

133^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ALBERICI*La seduta inizia alle ore 16,35.**IN SEDE REFERENTE***Zecchino ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)**
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice BUCCIARELLI, la quale riassume in primo luogo l'evoluzione della Discoteca di Stato, dal primo regio decreto-legge del 1928, che la istituiva con il fine di raccogliere le registrazioni delle voci dei cittadini benemeriti della Patria, fino all'attuale ordinamento. La relatrice dà quindi conto dell'ingentissimo patrimonio discografico attualmente custodito dalla Discoteca, che ha iniziato in tempi recenti anche la raccolta di videoregistrazioni. Una segnalazione particolare merita la pregevole raccolta di strumenti per la riproduzione del suono, che purtroppo non può essere esposta al pubblico per mancanza di spazio e di personale. Nel quadro delle attività svolte dalla Discoteca, la relatrice sottolinea la partecipazione a programmi CEE in collaborazione con omologhe istituzioni europee, attraverso l'uso delle più moderne tecnologie.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge, la relatrice ricorda che un testo analogo era stato presentato nella precedente legislatura ed aveva suscitato ampi consensi, senza poter giungere all'approvazione a causa dello scioglimento delle Camere. L'articolo 1 trasforma la Discoteca in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi del Ministero per i beni culturali e ambientali; l'articolo 2 integra il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, indicando le finalità istituzionali del nuovo Istituto centrale. Infine l'articolo 3 rimette ad un decreto ministeriale la normativa di dettaglio sul funzionamento dell'Istituto. In conclusione la relatrice esprime una valutazione favorevole sul testo, al quale prospetta l'opportunità di apportare taluni emendamenti migliorativi, che considerino in particolare il problema del personale.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI, nel giudicare quanto mai significativo il testo in esame, richiama le conclusioni cui è giunta la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali in ordine alle concorrenti competenze di Stato, regioni ed autonomie locali nella promozione della cultura. Egli, in particolare, da tempo sostiene la necessità che lo Stato attivi strutture centrali capaci di offrire servizi reali, nel contesto di una rete diffusa su tutto il territorio, alla quale concorrano le iniziative di enti pubblici, territoriali e non, e dei privati. In tale prospettiva, la Discoteca riformata potrà svolgere un ruolo importante, situandosi al centro di un quadro di relazioni analogo a quello del sistema bibliotecario nazionale.

Il senatore SCAGLIONE, nel sottolineare l'importanza di sinergie fra la Discoteca di Stato e altre strutture di finalità simili, si chiede se i compiti assegnati al nuovo Istituto centrale non potrebbero essere meglio adempiuti a livello regionale, in una pluralità di centri.

Il senatore LOPEZ rileva che il disegno di legge non comporta un semplice mutamento di denominazione della Discoteca, ma dà vita a un nuovo Istituto centrale, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Ricorda poi la dispersione degli importanti archivi della RAI e segnala la esigenza di definire regole di catalogazione unificate per poter valorizzare tutto il materiale raccolto. Conclude affermando l'opportunità di arricchire il testo con tutte le indicazioni prospettate dal senatore Nocchi, che egli condivide pienamente.

Il senatore RESTA, pur condividendo le finalità del disegno di legge, giudica il testo troppo scarno, specie se paragonato alla normativa previgente, ed auspica pertanto un maggiore approfondimento.

La relatrice BUCCIARELLI replica menzionando le numerose registrazioni di opere teatrali raccolte dalla Discoteca e ricordando alcuni particolari compiti che potrebbero essere specificati nel testo. In ogni caso, l'approfondimento delle finalità e delle procedure auspicato dagli intervenuti nel dibattito potrebbe essere rinviato dalla legge alla normativa di attuazione. Si riserva pertanto di predisporre emendamenti nel senso indicato.

La presidente ALBERICI segnala l'opportunità che tutti gli emendamenti siano presentati al più presto, onde acquisire anche su di essi i prescritti pareri, quindi rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente ALBERICI avverte che non è possibile passare all'altro punto all'ordine del giorno - il seguito della discussione

congiunta in sede deliberante dei disegni di legge di riforma dell'ente «La Biennale di Venezia» - a causa dell'assenza del rappresentante del Governo. Al riguardo informa che il sottosegretario Maccanico aveva incaricato il sottosegretario Silvia Costa di partecipare ai lavori della Commissione; ella peraltro non può essere presente per sopraggiunti impegni presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore MANZINI informa di avere acquisito la disponibilità del sottosegretario Maccanico per domani mattina alle ore 9.

La presidente ALBERICI, considerata l'urgenza della riforma della Biennale di Venezia, propone di convocare la Commissione domani alle ore 9; al termine della seduta, si riunirà il Comitato ristretto sulla circolazione dei beni culturali. Avverte poi che le Commissioni riunite 7^a e 10^a hanno deliberato di anticipare la seduta di domani, già prevista per le ore 15, alle ore 14,30, auspicando nel contempo una posticipazione delle sedute della 7^a e della 10^a Commissione alle 16,30. Propone pertanto di accogliere la suddetta richiesta.

La Commissione approva entrambe le proposte della presidente Alberici.

La seduta termina alle ore 17,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

153^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n.431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale (1612)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DI BENEDETTO, osserva che il decreto-legge in esame è volto a recepire, sia pure con un ritardo di ben tre anni, la VII direttiva CEE (90/684). L'Italia era rimasto l'unico Paese a non aver ancora dato attuazione a questa direttiva, che regola e limita il sostegno finanziario dei Paesi membri all'industria cantieristica ed armatoriale.

Il provvedimento interviene in un settore che versa in una delicata situazione di crisi e che sconta un preoccupante ritardo rispetto alla forte ripresa che ha avuto negli ultimi anni la flotta mondiale.

Occorre quindi agire velocemente per raggiungere un reale equilibrio tra domanda ed offerta di navi, tenuto conto delle effettive capacità produttive del nostro Paese.

L'ultima legge intervenuta in materia, la n.234 del 1989, ha consentito di accelerare i processi di ammodernamento e ristrutturazione del settore e di ridurre il divario che tuttora sussiste tra le nostre imprese e quelle straniere. A tutt'oggi, però, sono state assegnate per l'attuazione della legge solo le risorse necessarie a coprire parzialmente i fabbisogni relativi all'attività produttiva realizzata nel periodo di riferimento.

Il decreto-legge in esame prevede ora interventi da un lato per la costruzione e l'ammodernamento dell'industria navalmecanica e, dall'altro, per sviluppare la ricerca scientifica e applicata in materia.

I punti salienti del provvedimento sono rappresentati dal mantenimento del massimale unico per le nuove costruzioni; dalla previsione

secondo cui i contributi possono essere erogati a condizione che la costruzione delle navi avvenga nell'arco di un triennio (con penalizzazioni negli aiuti in caso di ritardo); sono poi previste cospicue risorse per il settore della ricerca, che vede attualmente l'Italia all'ultimo posto in Europa.

Il relatore segnala poi gli articoli 10, 11 e 12, con i quali viene confermato il regime di cui alla citata legge n. 234, intesa a ridurre gli oneri finanziari che gli armatori nazionali devono sostenere per il finanziamento delle proprie commesse. Con ciò si persegue l'obiettivo di porre l'impresa armatoriale italiana sullo stesso piano dei committenti esteri.

Riservandosi di presentare nel prosieguo della trattazione emendamenti volti a rendere più funzionale il regime degli aiuti (prevedendosi, tra l'altro, la possibilità che si possano contrarre mutui in un esercizio vincolando, per la loro copertura, anche gli stanziamenti degli anni successivi), il relatore conclude osservando che il provvedimento in esame, insieme alla riforma dell'ordinamento portuale già varata dal Senato, potrà costituire la base normativa per restituire credibilità sul piano internazionale al settore navalmecanico ed armatoriale italiano, anche al fine di rendere il trasporto per mare effettivamente alternativo a quello su strada.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sugli emendamenti, si prosegue nella illustrazione e discussione degli stessi, convenendosi di rinviare alla seduta di domani le votazioni.

Il senatore DUJANY fa presente che l'emendamento 6.10, ieri ritirato dal relatore, è volto a mantenere in vigore la normativa vigente in Val d'Aosta, che prevede l'obbligo del bilinguismo per i pubblici dipendenti. Chiede quindi al ministro Pagani di inserire tale previsione nel suo emendamento 6.11.

Il ministro PAGANI prende atto e si riserva di valutare la questione in una riformulazione dell'emendamento 6.11 che tenga conto anche del disposto dell'emendamento 6.12, relativo alla provincia di Bolzano. A tale ultimo riguardo, il senatore FERRARI precisa che nel nuovo ente pubblico economico non può essere mantenuta la previsione di ruoli locali e deve essere inserito il concetto del trasferimento.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra quindi il subemendamento 6.3-*bis*/2.

Il senatore PINNA illustra il subemendamento 6.3-*bis*/1 e l'emendamento 6.3-*ter*.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira quindi il subemendamento 6.3-*bis*/2 e appone la propria firma all'emendamento 6.3-*ter*, che viene sottoscritto anche dal senatore Sartori.

Il ministro PAGANI si riserva una valutazione sull'emendamento 6.3-*ter* e sul subemendamento 6.3-*bis*/1.

Si passa all'articolo 8.

Il relatore CONTI illustra l'emendamento 8.1-*ter*, che rappresenta una riformulazione dell'emendamento 8.1.

A tale riguardo, il senatore PINNA chiede chiarimenti in ordine alla natura della Carta del servizio pubblico postale.

Il ministro PAGANI precisa che il documento in questione rappresenta una vera e propria carta dei diritti degli utenti, e farà parte del contratto di programma.

Il relatore CONTI ritira quindi l'8.1-*bis* ed assicura che terrà conto dei subemendamenti 8.1/1 e 8.1/2 in una successiva riformulazione dell'8.1-*ter*.

Il senatore PINNA ritira l'8.1/3, in quanto la materia da esso trattata è ora accolta nell'8.1-*ter* del relatore.

Si conviene quindi di accantonare il subemendamento 8.1/4.

Il senatore SARTORI ritira quindi la prima parte dell'emendamento 8.2, di cui mantiene la seconda parte, sulla quale si pronuncia in senso favorevole il relatore, mentre il Ministro è contrario.

Il senatore BOSCO ritira infine l'emendamento 8.3.

Non essendovi emendamenti all'articolo 9, si passa all'articolo 10.

Il senatore SARTORI ed il relatore CONTI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Il RELATORE illustra quindi il 10.2-*bis*, mentre il senatore GIOVANNIELLO dà conto degli emendamenti 10.3 e 10.4.

Il RELATORE si dichiara contrario al 10.3 e favorevole al 10.4, mentre il Ministro è favorevole al 10.2-*bis* e 10.4 e contrario al 10.3.

Si passa all'articolo 11.

Il RELATORE illustra l'emendamento 11.1 che viene sottoscritto anche dai senatori PINNA, SARTORI e BOSCO.

I senatori SARTORI e BOSCO ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il ministro PAGANI si dichiara favorevole all'emendamento 11.1.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore SARTORI illustra l'emendamento 12.1 e ritira il 12.3, 12.5 e 12.6.

Il relatore CONTI ritira l'emendamento 12.2 e presenta il 12.2-*bis* che è volto a spostare le parole «anche in sede periferica» alla fine della lettera *a*) del comma 1.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 12.1-*bis* e ritira il 12.2/1 e il 12.2/2.

Il RELATORE riformula quindi l'emendamento 12.4 limitandolo alla previsione secondo la quale all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni sono riservati, oltre ai compiti di formazione del personale, anche compiti di ricerca, studio, collaudo e omologazione. Illustra quindi l'emendamento 12.7 ed esprime parere favorevole agli emendamenti 12.1 e 12.1-*bis*.

Il senatore PINNA ritira quindi il subemendamento 12.4/1 e, successivamente, si conviene di accantonare gli emendamenti 12.tab.A.1 e 12.tab.A.2.

Il ministro PAGANI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 12.4 e 12.7, mentre è contrario al 12.1 e 12.1-*bis*.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 13.0.1, sul quale il Ministro è favorevole.

Il senatore BOSCO ritira infine gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Il seguito della trattazione è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, 25 novembre, al termine della seduta della Commissione per l'esame del disegno di legge 115 *bis*-B, recante norme in materia di campagna elettorale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R 029 0 00, C 08^a, 0021)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato domani 25 novembre, al termine dei lavori della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 18.50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «con rapporto di diritto privato» con le parole: «con rapporto di diritto pubblico».

6.1

FAGNI, SARTORI

Dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le altre: «secondo la disciplina del decreto legge n. 29 del 1993».

6.2

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le altre: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.3

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 2, sopprimere la lettera f) e modificare la lettera g) aggiungendo dopo le parole: «dei reparti III» le parole: «compresi i centri fissi di controllo ed i gruppi tecnico-operativi mobili delle emissioni radioelettriche».

6.3-bis

CONTI

All'emendamento 6.3-bis, sopprimere le parole: «sopprimere la lettera f)».

6.3-bis/1

PINNA

All'emendamento 6.3-bis, dopo la parola: «radioelettrica», aggiungere le seguenti: «nonchè i reparti V, VI, VII, ed VIII ove già esistenti».

6.3-bis/2

MAISANO GRASSI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico dei reparti III, ivi compresi i centri fissi di controllo ed i gruppi tecnico-operativi mobili delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni proveniente dalla disciolta azienda di Stato dei servizi telefonici di cui alla legge n. 58 del 1992».

6.3-ter

PINNA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) personale dei reparti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze operative, già abilitati al controllo delle concessioni e delle radiofrequenze, in quanto strutture a livello territoriale delle direzioni centrali controllo concessioni e servizi radioelettrici, nei limiti dell'organico;».

6.4

CONTI, MAISAGNO GRASSI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Personale dei reparti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relativi uffici amministrativi e dipendenze operative, già abilitati al controllo delle concessioni e delle radio frequenze, in quanto strutture a livello territoriale delle direzioni centrali controllo concessioni e servizi radioelettrici, nei limiti dell'organico».

6.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 3, aggiungere le parole: «e svolgeranno anche le funzioni già affidate alla Direzione centrale controllo concessioni».

6.5-bis

CONTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre Amministrazioni è definitivamente trasferito presso le medesime, salvo

esplicita richiesta degli interessati, da formulare entro e non oltre il 31 dicembre 1993, di rientro presso il ministero delle poste e telecomunicazioni o di transitare all'Ente «Poste Italiane» a seconda dell'ufficio di appartenenza prima del comando».

6.6 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino a quando non interviene la stipula di un nuovo contratto di lavoro che regolerà il rapporto di diritto privato dei dipendenti dell'Ente, allo stesso personale continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le modifiche e i miglioramenti scaturenti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto Aziende Autonome dello Stato, che dovesse essere sottoscritto ai sensi della legge 29/93 antecedentemente a quello con l'Ente».

6.7 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Fino alla stipula del contratto di lavoro dei dipendenti dell'Ente, ai medesimi continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè quelli derivanti da rinnovi del contratto collettivo di lavoro del comparto delle Aziende autonome, sottoscritti successivamente alla predetta data ma aventi efficacia retroattiva».

6.7 (riformulazione) PINNA

Al comma 11 sostituire le parole da: «che assume» fino: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva».

6.8 CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma il sostituire le parole da: «che assume» fino «31 dicembre 1993» con le seguenti: «Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva».

6.9 FAGNI, SARTORI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata rispettivamente dalla legge n. 196 del 16 maggio 1978 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

6.10

CONTI, MAISANO GRASSI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per il personale dei ruoli locali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni».

6.11

IL GOVERNO

Al comma 12, sostituire le parole: continua ad essere disciplinata», con le seguenti: «e i trasferimenti di personale da altre province in provincia di bolzano sono disciplinati».

6.12

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, FABRIS

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis. - (Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano). - 1. Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.

Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre provincie a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

6.0.1

FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI, FABRIS

Art. 8.

All'emendamento 8.1, comma 1, dopo le parole: «di contenimento dei costi» aggiungere le seguenti: «di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in concorrenza con altri enti».

8.1/1

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo la parola: «dell'utilizzazione» inserire le seguenti: «e l'eventuale riconversione».

8.1/2

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere il seguente periodo: «Il contratto di servizio definisce gli obblighi che l'Ente "Poste Italiane" assume verso gli utenti e le relative associazioni in ordine alla regolarità, alla qualità e all'efficienza dei servizi, indica le forme per l'esame con le associazioni stesse degli eventuali disservizi, stabilisce le penali a carico dell'Ente in caso di violazione degli obblighi assunti».

8.1/3

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le altre: «31 dicembre 1995».

8.1/4

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Entro due mesi dalla nomina del Consiglio di amministrazione, il medesimo organo predisporre uno schema di contratto di programma volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, i criteri di determinazione delle tariffe, il riassetto dell'organizzazione e dell'utilizzazione del personale ; il contratto è finalizzato al risanamento economico-finanziario dell'Ente, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Lo schema di contratto di programma è trasmesso al Parlamento al fine di acquisire, secondo i termini fissati dai regolamenti parlamentari, il parere delle Commissioni competenti per materia. Il contratto è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Contestualmente all'adozione del contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e telecomunicazioni e l'Ente un contratto di pubblico servizio, in cui sono individuati i comportamenti e gli obblighi dell'Ente nei confronti degli utenti dei diversi servizi. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3 il Consiglio di amministrazione adotta, previo parere conforme del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro del tesoro, norme provvisorie di amministrazione e contabilità.

1-bis. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'Ente sono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nel quadro dei criteri determinati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

1-ter. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di servizio postale e di altri servizi offerti dall'Ente, nonché di organizzazione del medesimo, sono abrogate alla data di approvazione del contratto di programma e del contratto di pubblico servizio, ad eccezione delle norme di cui agli articoli dall'1 al 6 e dal 9 al 26 del Libro I del Codice delle leggi postali, nonché di altre disposizioni, concernenti specifici obblighi degli utenti e finalizzate all'ordinato svolgimento dei servizi e alla tutela della segretezza della corrispondenza, individuate con apposito decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale; gli articoli di cui al Capo III, Sezione I e II del Codice delle leggi postali restano in vigore fino al 31 dicembre 1996. All'articolo 6, primo comma, del Codice delle leggi postali aggiungere infine le seguenti parole: «e del contratto di pubblico servizio». All'articolo 15, primo comma, del Codice delle leggi postali aggiungere infine le seguenti parole: «e del contratto di programma».

8.1

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le altre: «entro sei mesi».

8.1-bis

CONTI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'Ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri paesi europei. Lo schema di contratto di programma è trasmesso al Parlamento al fine di acquisire, nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, il parere delle Commissioni competenti per materia. Il contratto è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'Ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma

deve contenere una Carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni dell'Ente in termini di livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni ed i casi di indennizzo.

1-bis. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'Ente sono determinate dal Consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

1-ter. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, restano in vigore, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, e con regolamenti tecnici adottati dal Consiglio d'amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8.1-ter

CONTI

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione» e prima del punto, aggiungere le seguenti: «e di sviluppo dei servizi, escludendo dimissioni di quelli esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni», e dopo le parole: «è approvato» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

8.2

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «assetto del personale» aggiungere le seguenti: «prevedendo a tal scopo anche la distribuzione e utilizzazione, mediante riqualificazione, presso altre amministrazioni pubbliche che ne abbiano carenza».

8.3

CAPPELLI

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

FAGNI, SARTORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con l'Ente poste italiane è competente il giudice ordinario».

10.2

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» con le seguenti: «insorte successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro e con riferimento alla natura giuridica del nuovo rapporto è competente l'autorità giudiziaria ordinaria».

10.2-bis

CONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

10.3

GIOVANNIELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Resta altresì ferma la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente».

10.4

GIOVANNIELLO

Art. 11.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica, di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e,

in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predisporre i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.1

CONTI, MAISANO GRASSI

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predisporre i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.2

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «indirizzo e coordinamento» aggiungere le parole: «vigilanza e controllo».

11.3

CAPPELLI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1

FAGNI, SARTORI

Dopo la parola: «telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1.bis

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

All'emendamento 12.2, al comma 1, dopo le parole: «dei servizi di» aggiungere le altre: «telematica e di».

12.2/1 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

All'emendamento 12.2, al comma 1, dopo le parole: «e di radiodiffusione» sopprimere le altre.

12.2/2 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'organizzazione del Ministero prevedendo l'istituzione di un segretario generale, di dipartimenti o servizi con compiti di indirizzo, di ispettorati adibiti al rilascio delle concessioni, alla regolamentazione e al controllo rispettivamente dei servizi postali nonchè dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione; gli ispettorati possono ricorrere, in casi e con modalità predeterminate, a contratti a tempo determinato con esperti esterni, godono di autonomia organizzativa, finanziaria e di bilancio nei limiti stabiliti dal decreto, nonchè dagli stanziamenti assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; al finanziamento della loro attività si provvede anche con una quota dei canoni di concessione e delle tariffe dei servizi stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

12.2 CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'organizzazione del Ministero prevedendo l'istituzione di un segretario generale, di dipartimenti o servizi con compiti di indirizzo, di ispettorati adibiti al rilascio delle concessioni, alla regolamentazione e al controllo rispettivamente dei servizi postali nonchè dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione».

12.3 FAGNI, SARTORI

All'emendamento 12.4, al comma 1 lettera b) sopprimere la parola: «formazione» e sostituire con le altre: «di collaudo e di omologazione».

12.4/1 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurando ad esso piena autonomia amministrativa, funzionale,

operativa e scientifica nell'esercizio di compiti di studio, di ricerca e di formazione».

12.4

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurandogli piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica in direzione della adozione di un provvedimento di riforma dell'Istituto stesso che individui un nuovo assetto giuridico, tale da garantire piena autonomia, prevedendo opportune intese con gli altri Ministeri interessati».

12.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurando ad esso piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica nell'esercizio di compiti di studio, di ricerca e di formazione».

12.6

SARTORI, FAGNI

Aggiungere il seguente comma:

«A decorrere dal 1º gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuite all'Ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6 comma 2 nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A). Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al precedente comma».

12.7

CONTI

Al comma 2, Tab.A allegata, categoria 6ª sostituire il numero: «350» con l'altro: «1.000».

12.Tab.A.1

FAGNI, SARTORI

Nella tabella A sostituire le parole: «6^a categoria n. 350» con le altre: «6^a categoria n. 550».

12.Tab.A.2

CONTI

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme transitorie)

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione, saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica da personale dell'Ente poste italiane già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito dell'ex Ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le obbligazioni giuridiche assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alle funzioni di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fanno carico ai corrispondenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

13.0.1

CONTI

Art. 14.

Al comma 2, sostituire le parole: «1.326.000 milioni» con le altre: «1.000.000 milioni» e le parole: «980.000 milioni» con le seguenti: «740.000 milioni».

14.1

CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «affluiscono all'entrata dello Stato» con le seguenti: «vengono utilizzati per la copertura del debito pubblico».

14.2

CAPPELLI

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

205^ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
GIANOTTI*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****Gianotti ed altri: Modifiche dell'ISVAP (1370)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.

Il presidente GIANOTTI avverte che sostituirà il relatore Montini, assente per improrogabili impegni, nella seduta odierna. Sottolinea quindi che il disegno di legge in titolo, di cui è primo firmatario, ha il fine di rendere più incisiva l'azione di vigilanza svolta dall'ISVAP sulle imprese di assicurazione e di accentuarne l'autonomia e l'indipendenza dall'Esecutivo, e segnatamente dal Ministero dell'industria, chiarendo le rispettive sfere di attribuzione, di competenza e di responsabilità.

Infatti, in base all'attuale assetto, l'Istituto non è nelle condizioni di intervenire con la dovuta tempestività in situazioni di grave crisi di imprese assicurative, come il tardivo intervento nella vicenda della società Tirrena ha ampiamente dimostrato. Occorre inoltre tenere conto delle trasformazioni indotte nel sistema assicurativo dall'apertura dei mercati europei, nonché della più recente normativa comunitaria che attribuisce la vigilanza sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa stessa ha la propria sede sociale. Inoltre, in sede di esame degli articoli, potranno essere presi in considerazione altri specifici problemi: in particolare, dovranno essere a suo avviso riviste le disposizioni del disegno di legge che adeguano il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto a quello attualmente vigente per i dipendenti della Banca d'Italia.

È pertanto auspicabile che il Governo esprima al più presto il suo avviso sul provvedimento, anche nell'eventualità che la Commissione deliberi di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore TURINI conviene sulla necessità di ridefinire l'assetto organizzativo e le funzioni dell'ISVAP che finora ha operato in modo del tutto insoddisfacente, come dimostra la richiamata vicenda della società Tirrena. Si riserva comunque di intervenire più approfonditamente sui singoli temi nel corso dell'esame dell'articolato, segnalando comunque l'esigenza di non introdurre elementi di sperequazione rispetto ad altre categorie o ingiustificati privilegi nelle disposizioni riguardanti il trattamento economico del personale dell'Istituto.

Il senatore PIERANI sottolinea la rilevanza del disegno di legge in titolo, tenuto conto anche della necessità di adeguare istituti e procedure della vigilanza sulle imprese assicurative alla nuova situazione determinatasi con l'apertura dei mercati in Europa. È pertanto necessario un preciso impegno da parte del Governo e del Parlamento affinché si pervenga ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Anche il senatore BENETTON auspica che il Governo faccia conoscere al più presto la sua posizione su una materia effettivamente bisognosa di una approfondita ridefinizione normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0060)

Il senatore PIERANI segnala che è imminente la pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992, recante norme in materia di riordino di alcune imposte locali. Il provvedimento contiene, tra l'altro, disposizioni sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province la cui attuazione comporta l'adozione di nuove tariffe in misura tale da costituire un onere insopportabile per i venditori ambulanti, i quali hanno dato vita recentemente a imponenti manifestazioni di protesta. Considerato il rischio di un'ulteriore acutizzazione della crisi del settore, il senatore Pierani propone che la Commissione ascolti al più presto il Ministro delle finanze in ordine all'attuazione del citato decreto legislativo. Propone altresì che vengano ascoltati i rappresentanti sindacali della categoria.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pierani che contatterà il Ministro delle finanze per invitarlo a riferire al più presto alla Commissione sull'attuazione delle nuove disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di comuni e province. Ritiene che i rappresentanti sindacali dei venditori ambulanti potranno essere ascoltati informalmente dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso dell'audizione sulla crisi del settore automobilistico svolta nella seduta di ieri si è concordato

sull'opportunità di procedere ad una nuova audizione dei rappresentanti sindacali sulle risultanze dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri tra le organizzazioni di categoria e la FIAT. Propone pertanto che tale audizione si svolga subito dopo quella dei rappresentanti della FIAT, prevista per la seconda settimana del mese di dicembre.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

206ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione n. 3-00835 dei senatori Guglieri e Perin ricordando che l'IMI presentò nel 1985 domanda di contributo al Ministero dell'industria per la concessione di un finanziamento di 798 milioni di lire alla società RADIF di Genova, ai sensi della legge n. 517 del 1975 e che tale domanda fu accolta il 17 dicembre 1985 dal competente Comitato. Successivamente, in data 5 luglio 1991, l'IMI stipulò un atto aggiuntivo di riduzione del finanziamento da 798 a 508 milioni di lire, in seguito al ridimensionamento del programma d'investimento. Il successivo 9 agosto l'IMI trasmise al Ministero dell'industria parte della documentazione richiesta per i successivi adempimenti, ad eccezione della certificazione antimafia e del prospetto per la determinazione dei contributi per il periodo di ammortamento, già precedentemente trasmessi. Il Ministero dell'industria non ha potuto provvedere all'emissione del decreto di concessione-liquidazione a causa della minore disponibilità di fondi sul capitolo 8042 - riguardante il contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 517 del 1975 - disposto per l'anno 1993 dalla legge finanziaria 1992. Inoltre, nel maggio 1993, il blocco disposto

con il decreto-legge n.155 ha impedito l'assunzione di qualsiasi ulteriore impegno di spesa. L'attività di concessione-liquidazione potrà essere ripresa solo all'inizio del prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità esistenti sul citato capitolo 8042.

Attualmente vi sono circa 8 mila operazioni di finanziamento agevolato che versano in situazione analoga a quella della società RADIF, a causa dei richiamati ridimensionamenti della spesa. Peraltro, anche il disegno di legge finanziaria per il 1994 prevede una nuova rimodulazione del capitolo 8042, con lo slittamento di circa 90 miliardi dall'esercizio finanziario 1994 agli anni successivi, il che rende problematico l'esaurimento del considerevolissimo arretrato esistente.

Il senatore GUGLIERI si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e rileva che nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 517 del 1975 vengono privilegiate alcune aree mentre in altre regioni, duramente colpite dalla crisi, si invoca la carenza di fondi per giustificare il mancato aiuto a imprese di piccole dimensioni come la società Radif che conta 37 dipendenti.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che nell'applicazione della legge n. 517 è stato osservato un criterio di uniformità per tutte le regioni.

Il senatore GUGLIERI prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517
(R 046 0 00, C 10ª, 0013)

Il sottosegretario DE CINQUE, in sostituzione del ministro Savona, impossibilitato ad essere presente per improrogabili impegni di Governo, ricorda preliminarmente che la legge n. 517 del 1975, sul credito agevolato al commercio, prevede un contributo sugli interessi per i finanziamenti erogati dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese commerciali finalizzati all'impianto o all'ammodernamento delle attrezzature. I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono stati chiusi al dicembre del 1989 per il Centro Nord e al 31 dicembre 1990 per il Mezzogiorno: il differente termine finale è dovuto al più limitato afflusso di domande dal Mezzogiorno nei primi anni di operatività della legge. Con la legge n. 121 del 1987 è stato disposto inoltre che gli istituti di credito finanziatori applichino il tasso agevolato alle domande di finanziamento dalla data di approvazione delle stesse da parte del Comitato di gestione del Ministero. Pertanto, secondo le procedure attualmente in vigore, alla delibera approvativa del citato Comitato di gestione segue l'erogazione del finanziamento agevolato da parte dell'istituto di credito e successivamente, entro il termine massimo di quattro anni a decorrere dalla approvazione della domanda, deve essere emanato il decreto ministeriale di concessione-liquidazione.

Il principale problema per l'efficace attuazione della legge è quello della limitata disponibilità finanziaria esistente: le leggi finanziarie succedutesi dal 1990 al 1993 hanno progressivamente ridotto le disponibilità sull'esercizio di competenza e in particolare la legge finanziaria del 1993 ha ridotto lo stanziamento di competenza a 176 miliardi, 100 dei quali già impegnati, e ha fatto slittare ai successivi esercizi finanziari 105 miliardi di lire. Pertanto, esistono attualmente presso il Ministero circa ottomila pratiche già approvate per le quali non si è potuto provvedere all'emissione del decreto concessivo per l'impossibilità di impegnare sull'esercizio di competenza le rate di contributo già scadute. Le tendenze restrittive sopra descritte sono confermate nel disegno di legge finanziaria per il 1994 e di conseguenza anche per il prossimo anno potrebbero verificarsi notevoli difficoltà nell'adozione di provvedimenti di concessione-liquidazione. Si potrebbe infatti contare su uno stanziamento effettivo - al netto degli impegni già assunti - di circa 40 miliardi di lire, assolutamente insufficienti.

Il protrarsi della situazione sopra descritta ha determinato in molti casi il superamento del termine di quattro anni per l'emanazione del decreto di concessione-liquidazione, per cui gli istituti di credito stanno chiedendo alle imprese beneficiarie il pagamento del tasso di interesse corrente e la restituzione degli interessi anticipati con l'applicazione del tasso agevolato. Tale comportamento, giustificato dagli istituti di credito con il danno che deriva loro dal notevole ritardo con il quale il Ministero eroga i contributi, reca però grave pregiudizio per migliaia di operatori che affrontano problemi finanziari assai gravi in una fase di crisi economica generalizzata.

Sono pertanto allo studio del Ministero misure correttive e di semplificazione procedurale da tradurre in proposte legislative che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, consentano una soluzione positiva, senza pregiudizio per i beneficiari, quantomeno per le pratiche già approvate: si vorrebbe in primo luogo differire il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di concessione, portandolo da quattro a sei anni, prevedendo la corresponsione agli istituti di credito di un interesse di mora. Inoltre, verrebbe disposto un esame in tempi rapidi delle domande ancora giacenti, seguendo un ordine cronologico nel rispetto della ripartizione delle risorse per ambiti regionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI ritiene che le proposte di modifica della normativa vigente illustrate dal Sottosegretario nella parte conclusiva della sua esposizione sono meritevoli di approfondimento, poichè la legge n. 517 presenta numerosi aspetti positivi, come dimostra l'adesione degli operatori, evidentemente superiore alle previsioni del legislatore. In effetti, una normativa che agevola l'investimento produttivo in un settore vitale come il commercio non può essere vanificata dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili. Questa situazione ha determinato una situazione paradossale, per cui le carenze dell'intervento pubblico hanno finito con l'accrescere l'incertezza degli operatori, gravandoli di ulteriori oneri finanziari con il pagamento degli interessi ai tassi correnti. La proroga del termine alla quale ha fatto

riferimento il rappresentante del Governo è quindi una misura auspicabile per assicurare una risposta positiva alle pratiche già definite e a quelle in via di definizione. Si dovrà altresì riflettere sulla necessità di una più razionale distribuzione delle risorse, anche per far fronte alla crescente concorrenza a livello europeo, specialmente da parte delle grandi catene di distribuzione commerciale.

Auspica infine che il Governo voglia dare attuazione all'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'11 novembre, nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, nel quale si indicava, tra l'altro, la necessità di adottare tutti i provvedimenti amministrativi idonei ad assicurare piena operatività alle leggi per il settore commerciale, individuando le cause dei ritardi, sbloccando i fondi disponibili e garantendo l'effettiva attuazione delle norme vigenti da parte delle aziende di credito.

Il senatore TURINI rileva che anche dal dibattito odierno si evidenzia la necessità che il Governo definisca linee certe di politica industriale, al di fuori delle quali gli interventi a favore delle categorie produttive non possono dispiegare pienamente la loro efficacia. In particolare, per quel che riguarda la piccola e media impresa il Governo dovrebbe assicurare piena certezza agli operatori in ordine alla misura ed alla distribuzione dei benefici, nonché ai crediti vantati dagli imprenditori privati nei confronti di soggetti pubblici. La crisi strutturale del sistema produttivo richiede inoltre una maggiore attenzione all'innovazione tecnologica per rendere più competitivi i prodotti italiani sul mercato internazionale.

Il senatore CITARISTI sottolinea le difficoltà dei piccoli operatori del settore del commercio che, pressati da una concorrenza crescente hanno ritenuto - erroneamente - di poter fare affidamento su finanziamenti a tassi di interesse agevolato assicurati dall'intervento statale. La legge n. 517 si inserisce nella pletora di provvedimenti basati su agevolazioni creditizie e fiscali e rivolti alle più svariate categorie: il diffondersi di una logica spesso assistenziale ha indotto molti operatori ad intraprendere iniziative sproporzionate rispetto alle loro reali possibilità contando prevalentemente sul sostegno della mano pubblica senza assumere i rischi propri dell'attività imprenditoriale. Occorre pertanto chiedersi se nell'attuale fase di crisi si possa continuare a pensare ad un'offerta generalizzata di risorse da parte dello Stato e degli altri soggetti pubblici.

D'altra parte, non si possono deludere coloro i quali hanno manifestato fiducia nello Stato: in una fase di contenimento della spesa pubblica occorrerà valutare l'opportunità di ridurre il tasso delle agevolazioni e di valutare le domande con criteri più rigorosi nello sforzo di accontentare la maggior parte dei richiedenti ma, in prospettiva, occorrerà pensare a forme più razionali di utilizzazione delle risorse disponibili.

Secondo il senatore PERIN occorre in primo luogo invertire la tendenza alla proliferazione di leggi solo apparentemente a favore di categorie produttive ma in realtà motivate da spinte clientelari a favore

di singoli gruppi di pressione. In alcuni casi, imprenditori privati, validamente collocati sul mercato, dopo aver assunto onerosi impegni, hanno atteso invano i benefici e le agevolazioni previste dalla legge. Cita in proposito la situazione di difficoltà nelle quali versa, proprio per i motivi da lui indicati, la società De Poli di Venezia, una delle poche industrie cantieristiche private operanti sul mercato italiano. Un altro fattore di turbativa del mercato a suo avviso è costituito dalle misure adottate dalle regioni a statuto speciale che spesso favoriscono in modo eccessivo gli imprenditori residenti con agevolazioni finanziarie e fiscali.

Il senatore ROVEDA osserva che l'invasione dello Stato nelle attività produttive ha determinato interventi di sussidio e di salvataggio delle imprese in crisi distortivi rispetto alle dinamiche di mercato. Inoltre, il prelievo fiscale operato a carico delle imprese non è stato redistribuito per impieghi produttivi e pertanto si moltiplicano i fenomeni di spreco delle risorse senza risultati soddisfacenti. È necessario pertanto restituire fiducia agli imprenditori, attraverso l'adozione di misure di defiscalizzazione degli utili reinvestiti, limitando l'intervento della mano pubblica a pochi settori strategici e lasciando ai meccanismi di mercato il compito di selezionare le imprese efficienti e di determinare nuova occupazione.

Replicando agli intervenuti il Sottosegretario DE CINQUE fa presente che la legge n. 517 ha trovato notevole consenso da parte degli operatori del commercio e ha operato con regolarità finché la crescente difficoltà della situazione dei conti pubblici non ha costretto il Governo ad operare tagli consistenti di spesa. Vi sono peraltro altri problemi applicativi: non sempre, ad esempio, le istruttorie svolte dagli istituti di credito si sono rivelate un filtro efficace nei confronti di domande non meritevoli di essere prese in considerazione. È tuttavia intenzione del Governo operare per sbloccare tutti i fondi disponibili assicurando in primo luogo l'adempimento degli impegni assunti in relazione alle pratiche già approvate dal competente Comitato. In tal senso, pertanto, il Governo è già impegnato a dare attuazione all'ordine del giorno richiamato dal senatore Pierani in ordine all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad assicurare operatività alle leggi per il settore commerciale. Ricorda infine che la questione della defiscalizzazione degli utili reinvestiti è allo studio del Ministero delle finanze.

Il presidente GIANOTTI ringrazia il sottosegretario De Cinque e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

149^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)

(Coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento)

Il relatore, senatore INNOCENTI, fa presente che la Commissione, nella seduta di martedì 9 novembre 1993, ha approvato due emendamenti di simile contenuto (il 1.4-bis e l'1.5), ma parzialmente confliggenti tra di loro. Propone pertanto di mantenere l'emendamento 1.5, che, fra l'altro, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio al contrario dell'emendamento 1.4-bis. La Commissione approva.

La Commissione, confermando il mandato a riferire all'Assemblea con la proposta di coordinamento testè approvata, autorizza il relatore a chiedere all'Assemblea la relazione orale.

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore INNOCENTI, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo e sottolinea la necessità di discutere in Ufficio di Presidenza un calendario dell'esame del provvedimento stesso.

Il senatore SMURAGLIA sottolinea invece la necessità che il relatore illustri ai membri della Commissione il testo elaborato dal

Comitato ristretto per verificare se vi sia consenso sulle linee generali dell'operato del Comitato.

Il senatore MERIGGI si dichiara favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal relatore.

Il presidente COVATTA pone ai voti la proposta di rinvio del provvedimento, che risulta accolta.

La seduta termina alle ore 10.

150^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

COVATTA

indi del Vice Presidente

COVIELLO

Intervengono i signori Giacomini e Gobbi per la Confartigianato; i signori Melfa e Palli per la C.A.S.A.; la signora Piccione per la C.N.A.; il signor Guerrieri per la Confagricoltura; i signori Del Gaizo e Pelosi per la Confederazione italiana agricoltori; le signore Nicotra e Monti per la Coldiretti; il signor De Romanis e la signora Tebaldi per la Confcommercio; i signori Raffo e la signora Germini per la Confesercenti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale: audizione dei rappresentanti delle associazioni CNA, Casa, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori

(Seguito dell'indagine conoscitiva e rinvio)

(R 048 0 00, C 11^a, 0002)

Il presidente COVATTA illustra le finalità dell'indagine conoscitiva, riassumendo brevemente le questioni emerse nelle audizioni effettuate fino a questo momento.

Il dottor GIACOMINI, rappresentante della Confartigianato, sottolinea in primo luogo le differenze che esistono tra regione e regione nella attività di formazione professionale, rispetto alla quale riterrebbe primario un supporto diretto all'impresa e una formazione continua, problemi a cui la normativa vigente purtroppo non risponde. Fa quindi presente il problema che il settore dell'artigianato viene spesso a contatto con giovani espulsi dalla scuola i quali vi portano la

marginalità e la precarietà derivante dall'insuccesso scolastico. Dichiarò quindi di condividere le osservazioni avanzate da altre associazioni circa la scarsità dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. In relazione all'apprendistato, la Confartigianato giudicò positivamente la normativa vigente che necessita solo di qualche modifica.

Interviene quindi la dottoressa PICCIONE in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) che dichiara di condividere quanto affermato nel precedente intervento e pone il problema del ruolo delle parti sociali nelle sedi decisionali riguardo al tema della formazione. Si sofferma quindi sui problemi relativi alla formazione nelle piccole imprese, per le quali occorrono supporti legislativi. Sostiene infine che le risorse sono a questo punto piuttosto consistenti al fine di avviare interventi concreti evitando che tali fondi vengano utilizzati per altre finalità.

Il presidente COVATTA chiede se siano in corso esperienze di formazione nel settore dell'artigianato e un giudizio sull'utilità delle attività formative svolte dalle Regioni. Chiede poi un parere sui controlli e sulle qualifiche.

Il dottor GIACOMIN sottolinea la necessità di insistere non sulla specializzazione di alcune qualifiche (alle quali poi penserà l'azienda) ma su una formazione forte nelle linee generali, che purtroppo però le Regioni non fanno. Illustra quindi alcune esperienze in corso nella Regione Veneto, supportate prevalentemente dalle associazioni di categoria e non gestite dalle istituzioni pubbliche. Sottolinea infine la necessità di una valutazione sul risultato finale e sul concreto processo di formazione.

La dottoressa PICCIONE, sul tema delle qualifiche, sottolinea come la formazione continua si allontani da questo sistema e che anche i sistemi di valutazione devono pertanto essere rivisti. Sottolinea poi l'importanza del riconoscimento degli enti di formazione che danno garanzie sul piano dei percorsi formativi.

Prende quindi la parola il dottor PELOSI, in rappresentanza della C.I.A., che sottolinea anzitutto la necessità di formazione dei lavoratori autonomi. Passa quindi ad illustrare le difficoltà derivanti dai rapporti tra le diverse istituzioni statali e regionali e ribadisce la necessità di una partecipazione, nelle fasi decisionali, delle parti sociali. Dichiarò poi di condividere le osservazioni svolte a proposito della rigidità dell'offerta formativa che diventa sempre più inutile rispetto ai fini che si propone. Ad una domanda del senatore Covatta su quale sia la figura ideale di formatore, il dott. Pelosi risponde che tale figura dovrebbe valorizzare le risorse esistenti nel territorio. Si sofferma quindi sulla specificità della formazione nel settore agricolo, anche con attenzione agli aspetti ambientali.

La dottoressa NICOTRA, rappresentante della Coldiretti, interviene per sottolineare alcune specificità della formazione in agricoltura,

soprattutto in relazione al cambiamento dell'identità culturale degli appartenenti al settore. Il sistema formativo attuale non è invece in grado di rispondere adeguatamente a tale esigenza.

Il senatore PELELLA, ricordando i processi di modernizzazione del settore dell'agricoltura, chiede chiarimenti sulla necessità - sottolineata dai rappresentanti delle associazioni - di un nuovo coinvolgimento dello Stato, delle Regioni e degli enti culturali.

Il Presidente COVIELLO, ricordando un'esperienza in materia posta in essere dalla regione Basilicata, chiede se vi siano novità a questo proposito nel settore agricolo e se vi siano raccordi tra attività di formazione e divulgazione.

Il dott. PELOSI fornisce dati illustrativi riguardo al quarto corso di formazione dei divulgatori agricoli che ha prodotto risultati assai positivi e qualificati. In relazione alla seconda domanda del Presidente, il dott. Pelosi afferma che sostanzialmente vi sono rapporti fra formazione e divulgazione.

Sulla questione interviene nuovamente anche la dottoressa NICOTRA che fornisce ulteriori specificazioni sulle esperienze in corso nel settore dell'agricoltura nonché sulle difficoltà occorse nei rapporti con l'istituto regionale. Rispondendo poi al senatore Pelella, ribadisce quanto affermato nell'intervento precedente e si sofferma poi sulla necessità di un approccio nuovo al problema da parte dei soggetti pubblici.

Prende quindi la parola il dott. DE ROMANIS, in rappresentanza della Confcommercio, che sottolinea soprattutto il dato della qualificazione necessaria per gli appartenenti al settore e quindi dell'importanza della formazione non solo dei lavoratori dipendenti. Si sofferma infine sulle necessità dei datori di lavoro in relazione alla formazione dei dipendenti sia con riguardo ai costi che con riguardo all'attuazione della formazione continua.

Interviene infine il dott. RAFFO, rappresentante della Confesercenti, che si sofferma soprattutto sulla scarsa efficienza dei sistemi di orientamento e sul difficile rapporto tra il mondo della scuola e quello del lavoro che ritiene il punto nodale della questione in discussione. Sottolinea quindi la mancanza di un sistema integrato di formazione e la scarsa efficienza delle istituzioni statali e regionali. Dichiara poi di condividere molte delle osservazioni fatte in relazione alla questione del controllo delle attività formative e sulla necessità di un'attenta selezione dei formatori. Si sofferma infine sulla disomogeneità delle attività formative nelle Regioni e sui gravi ritardi nell'erogazione dei finanziamenti. Anticipa quindi alcuni risultati derivanti da due ricerche effettuate per il Ministero del lavoro sui problemi della formazione, con riferimento particolare alle imprese commerciali e turistiche. Lamenta infine la scarsa attenzione da parte delle istituzioni al settore del turismo e sottolinea la necessità di una riforma della legge quadro sulla formazione.

Il presidente COVIELLO informa delle novità legislative intervenute in materia e chiede se vi siano esperienze in corso.

Su tali esperienze fornisce alcune informazioni il dottor RAFFO.

Il presidente COVIELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

106ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato all'introduzione di emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, relatore sul provvedimento in titolo, integrando la sua precedente esposizione, rileva la necessità di apportare alcune correzioni migliorative al testo del decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati che comunque costituisce un risultato positivo rispetto all'originaria stesura governativa. Propone, pertanto, che la Commissione esprima un parere favorevole condizionato all'introduzione dei seguenti emendamenti:

- all'articolo 03, comma 2, lettera d), dopo le parole: «servizi delle unità sanitarie locali» fare punto e sostituire le rimanenti parole fino alla fine della lettera con le seguenti: «I servizi di igiene e sanità pubblica, di epidemiologia ambientale, di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e veterinari, riorganizzati ai sensi del presente comma, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnica delle agenzie regionali di cui al presente articolo e, limitatamente ai servizi veterinari, anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali»;

- all'articolo 03, comma 4 sostituire le parole da: «è confermato» fino alla fine con le altre: «si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della sanità»;

all'articolo 1-quinquies, al comma 1, sopprimere le parole da: «e riveste» fino alla fine del comma.

La senatrice ZUFFA nel considerare positivamente il testo del decreto-legge come pervenuto dalla Camera dei deputati, dichiara di condividere gli emendamenti del presidente Marinucci Mariani. Propone a sua volta un emendamento all'articolo 01, comma 2, del seguente tenore:

all'articolo 01, comma 2, sostituire le parole: «di medicina del lavoro» con le altre: «di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il senatore PERINA, nel concordare con gli emendamenti presentati nel corso del dibattito, rileva la mancanza di coordinamento della normativa in esame con le disposizioni concernenti i presidi multizonali di prevenzione contenute nel provvedimento che modifica il decreto legislativo n. 502 del 1992. A tal fine esprime la necessità che la Commissione territorio e ambiente in sede di esame del decreto-legge tenga in considerazione l'esigenza di coordinare il testo con le modifiche al suddetto articolo 7 *in fieri*.

Il senatore DIONISI esprime anch'egli l'avviso che esista una profonda contraddizione fra le norme del decreto-legge in esame e quelle riguardanti i presidi multizonali di prevenzione contenute nel provvedimento che modifica il decreto legislativo n. 502 del 1992. Ribadisce peraltro la sua convinzione che in materia ambientale non si possa prescindere dalla considerazione per gli aspetti sanitari, e quindi le funzioni attinenti alla sanità non possano essere nettamente separate, come il provvedimento in esame sembra stabilire. Per queste motivazioni non ritiene opportuno presentare emendamenti, ritenendo preferibile che la materia venga interamente riorganizzata in sede di discussione sul disegno di legge n. 1410, assegnato alla Commissione territorio e ambiente. Pertanto, non concordando con il testo del decreto-legge approvato dalla Camera, esprime, a nome del proprio Gruppo, il parere contrario sul provvedimento all'esame.

Il senatore CARRARA, nel concordare con le osservazioni critiche concernenti il mancato coordinamento tra il decreto-legge in esame ed il provvedimento che modifica il decreto legislativo n. 502 del 1992, è dell'avviso che il testo del decreto-legge licenziato dalla Camera dei deputati sia apprezzabile, a condizione però che i servizi territoriali menzionati al comma 2, lettere c) e d) dell'articolo 03 siano riferiti alle USL. Sollecita pertanto un'intesa tra i Ministri della sanità e dell'ambiente in modo tale da trovare una soluzione integrata che coniughi le competenze dei rispettivi dicasteri in materia di tutela dell'ambiente.

Il senatore MANARA, accedendo alle osservazioni critiche dei senatori Carrara e Perina, rileva in particolare che la conflittualità fra ruoli e competenze in materia ambientale che emerge nel testo del decreto-legge in esame non solo favorisce una divaricazione fra l'aspetto sanitario e quello strettamente ambientale, ma rischia di paralizzare gli

interventi in materia di tutela dell'ambiente. Per questo motivo dichiara a nome del Gruppo della Lega Nord il parere contrario sul provvedimento in titolo.

La Commissione dà quindi mandato al presidente MARINUCCI MARIANI ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito ed a condizione che siano introdotti gli emendamenti illustrati dalla stessa Presidente e dalla senatrice Zuffa.

La seduta termina alle ore 10,20.

107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINUCCI MARIANI

indi del Vice Presidente

TORLONTANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI RAPPORTI TRA LA COMMISSIONE ED IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(A 003 0 00, C 12ª, 0007)

Il senatore GARRAFFA dichiara di essere profondamente rammarricato per aver dovuto rilevare ancora una volta che nonostante la Commissione abbia lavorato con estrema professionalità e sacrificio, sui provvedimenti governativi di volta in volta all'esame, il prodotto di questo notevole lavoro non è mai stato preso in considerazione dal ministro della sanità Garavaglia. Ritiene pertanto che la Commissione sia di fatto delegittimata; evidentemente il Ministro della sanità non ritiene la medesima Commissione capace di apportare un contributo significativo alla politica sanitaria. In conseguenza sarebbe auspicabile che tutti i membri della Commissione rassegnassero le dimissioni dalla medesima, per ribadire con forza che la dignità personale del parlamentare non può essere continuamente messa in discussione da parte del Ministro con i suoi comportamenti, che dimostrano incompetenza, incapacità, incoerenza e sprezzante indifferenza per il lavoro parlamentare.

Ritenendosi pertanto colpito personalmente dall'atteggiamento del ministro Garavaglia, dichiara di rassegnare le proprie dimissioni da membro della Commissione sanità.

Il senatore MARTELLI si associa alla dichiarazione del senatore Garraffa e annuncia che anch'egli rassegna le proprie dimissioni da membro della Commissione.

In merito alle dichiarazioni dei senatori Garraffa e Martelli si apre un generale dibattito.

Il senatore DIONISI lamenta che tali comportamenti, lungi dall'essere in alcun modo produttivi, costituiscono uno strumento non corretto nei confronti del Ministro della sanità, il cui operato può essere criticato attraverso la richiesta delle sue dimissioni secondo le procedure previste dal Regolamento.

Sottolinea, comunque, l'importanza che il tenore dei rapporti fra i membri della Commissione sia sempre improntato ai valori della tolleranza, del rispetto, della collaborazione reciproca che esaltano la rappresentatività dei parlamentari. Nota d'altronde una contraddizione nell'atteggiamento assunto dai senatori Garraffa e Martelli nei confronti del precedente Ministro della sanità, che non è stato dai medesimi contestato con la stessa platealità.

La senatrice BETTONI BRANDANI fa rilevare l'atteggiamento incoerente di quei membri della Commissione che ora denunciano, in modo tra l'altro non corretto, la presunta arroganza dell'attuale Ministro, ma non hanno viceversa mai assunto una tale estrema posizione nei confronti del ministro De Lorenzo, la cui arroganza è acclarata.

Il presidente MARINUCCI MARIANI sottolinea con profondo rammarico che si continua a perdere tempo in uno sterile dibattito su una questione che a norma di Regolamento non investe la competenza della Commissione sanità. Deplora pertanto la scorrettezza di tali comportamenti, che non sono assolutamente giustificabili, anche volendo muovere all'attuale Ministro della sanità dei rilievi in ordine al suo operato. Si augura quindi che la Commissione sanità possa svolgere il proprio lavoro proficuamente nel corso della restante legislatura, nonostante il grave episodio verificatosi.

La senatrice MINUCCI Daria ritiene che le dichiarazioni dei senatori Garraffa e Martelli denuncino un comportamento assolutamente inqualificabile oltrechè incomprensibile dal punto di vista politico. Pertanto l'episodio cui la Commissione ha assistito potrebbe a ragione definirsi come una vera e propria «sceneggiata». Va infatti riconosciuto che il ministro Garavaglia, a differenza del suo predecessore, non si è dimostrato insensibile alle sollecitazioni da parte della Commissione ad un confronto sui temi di volta in volta esaminati. D'altronde esiste una distinzione di ruoli fra la Commissione sanità del Senato ed il Ministro della sanità quale rappresentante del Governo: quindi i membri della Commissione non possono pretendere che tutto ciò che essi propongono debba essere accettato dall'Esecutivo in quanto proveniente dal Parlamento. Ribadisce pertanto la propria fiducia nel ministro Garavaglia.

Il senatore MANARA sottolinea l'importanza di verificare con approccio pragmatico i risultati conseguiti fino ad ora in materia di politica sanitaria: osserva in particolare che i Ministri che si sono

avvicinati al Dicastero della sanità hanno sempre disatteso le aspettative e le esigenze della Commissione sanità. Pur tuttavia, volendo ribadire la propria dignità di parlamentare, che si adopera per offrire la propria competenza tecnica in sede di Commissione sanità, e volendo concretizzare una forte critica al Ministro della sanità, lo strumento regolamentare corretto consiste nella richiesta delle dimissioni del Ministro Garavaglia, che egli stesso ha del resto già avanzata in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 1994 in Assemblea.

Il senatore CONDORELLI, senza entrare nel merito della questione, rileva che la causa delle dichiarazioni dei senatori Garraffa e Martelli sembra risiedere nel fatto che il ministro Garavaglia non abbia recepito le proposte emendative della Commissione sanità del Senato al provvedimento modificativo del decreto legislativo n. 502 del 1992. A tale proposito va perciò sottolineato che l'ambito di intervento su detto provvedimento da parte della Commissione è fortemente limitato dal fatto che la medesima è tenuta ad esprimersi con un parere obbligatorio ma non vincolante sullo schema di decreto. Inoltre va anche considerato l'aspetto relativo alla collegialità delle decisioni che sono assunte in sede di Consiglio dei Ministri, organo del quale fa parte il Ministro della sanità, che deve pertanto mediare in tale sede le proprie determinazioni.

Il senatore PERINA propone di invitare il ministro Garavaglia a svolgere comunicazioni in Commissione in relazione al testo modificativo del decreto legislativo n. 502.

Il senatore CARRARA, aderendo alla proposta del senatore Perina, ritiene che, in termini di metodo di lavoro e di disponibilità al confronto, il ministro Garavaglia ha dimostrato maggiore accortezza rispetto al suo predecessore.

Il senatore RUSSO Raffaele osserva che l'opposizione, anche quando non sono state recepite proprie proposte, pur denunciando la scarsa sensibilità del Governo verso determinate problematiche, non ha mai fatto ricorso a gesti plateali che implicassero la rinuncia al loro apporto ai lavori della Commissione. Deplora pertanto le dichiarazioni rese dai senatori Garraffa e Martelli, che peraltro non hanno mai sollevato nei confronti del ministro De Lorenzo la questione della sua particolare arroganza. Ritiene che l'episodio cui ha assistito ha offeso gravemente sia il Presidente della Commissione che i membri della medesima.

Il senatore BRESCIA giudica l'atteggiamento assunto dai senatori Garraffa e Martelli non solo «goliardico», ma anche non consono allo stile parlamentare. Auspica pertanto che i rapporti fra i membri della Commissione siano sempre ispirati al principio della tolleranza in modo che il lavoro parlamentare possa essere svolto proficuamente e serenamente. Osserva infine che il nodo centrale del problema dei rapporti con il Ministro della sanità risiede nel fatto che il Parlamento, avendo approvato la legge delega n. 421 del 1992, ha demandato al

Governo la competenza su una materia, la cui disciplina, per la sua complessità e delicatezza, non doveva essere delegata.

La Commissione conviene, infine, con il voto contrario del senatore Manara, di invitare il ministro Garavaglia a svolgere comunicazioni in relazione alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 502 del 1992.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso il 6 ottobre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI osserva in via preliminare che in base ad un approfondito esame soprattutto degli aspetti tecnici della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è emerso, che la suddetta legge è estremamente lacunosa sotto il profilo garantistico in quanto i parametri dettati ai fini dell'accertamento della morte sono risultati fortemente a rischio. Pertanto vengono ulteriormente confermati i motivi che hanno sollecitato la profonda revisione della legge n. 644. Inoltre in seguito a diverse consultazioni avute con esperti del settore si è acquisito un dato importante concernente la legislazione di altri paesi, che hanno ritenuto opportuno esimersi il Parlamento dalla definizione degli aspetti strettamente medico-scientifici, relativamente all'accertamento della morte, delegando in tal modo la materia. Ricorda che i disegni di legge in titolo, per i quali era stata richiesta la sede deliberante, proseguiranno il proprio iter in sede referente in quanto è stata avanzata dal prescritto numero dei senatori la richiesta di rimessione all'Assemblea dei suddetti provvedimenti. Auspica tuttavia che la Commissione possa comunque giungere in breve tempo alla definizione della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Condorelli ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553)

Rapisarda ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047)

Torlontano ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271)

Zuffa ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, relatore sui disegni di legge in titolo, illustra il testo predisposto in sede ristretta, risultante dalla unificazione dei suddetti provvedimenti. Si sofferma in particolare sull'esigenza prospettata da alcuni membri di approfondire l'aspetto relativo alla individuazione del soggetto abilitato alla raccolta della manifestazione di volontà alla donazione di organi. Infatti nel comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato si stabilisce che l'unità sanitaria locale annota la manifestazione di volontà sul libretto sanitario personale: a tale proposito è stato rilevato che tale operazione potrebbe essere svolta, anziché dalle USL, dal medico di famiglia, oppure dai distretti, che tuttavia devono essere ancora attuati.

Il presidente Marinucci Mariani ritiene, che una volta risolto questo aspetto problematico, la Commissione potrebbe licenziare il provvedimento in breve termine. A tale proposito sottolinea che probabilmente non è utile avanzare la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in esame in quanto ciò rischierebbe di ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, ove il Governo si opponesse come è avvenuto per i provvedimenti sull'organizzazione dei trapianti, sulla base di rilievi critici che potevano essere agevolmente superati se il Governo stesso ne avesse tempestivamente informato la Commissione.

Il senatore DIONISI ritiene che il medico di famiglia sia la figura più idonea a ricevere la manifestazione di volontà per la donazione in quanto è inserito in una struttura capillare che consente di raggiungere il cittadino, con il quale i rapporti personali sono certamente agevolati.

Il senatore CONDORELLI è anch'egli dell'avviso che il medico di base sia il punto di riferimento più opportuno, in quanto può svolgere una notevole attività di informazione, essendo in diretto contatto con il cittadino assistito.

Il senatore PERINA rileva la necessità che l'operatore della USL addetto a ricevere la manifestazione di volontà svolga in quella sede un'opera di informazione adeguata. Propone che il riferimento temporale contenuto nel comma 7 dell'articolo 1, secondo cui le disposizioni del medesimo articolo hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, dovrebbe essere ridotto. Solleva infine l'aspetto problematico relativo alla riservatezza degli elenchi dei donatori.

La senatrice ZUFFA sottolinea che l'obbligatorietà della manifestazione di volontà da parte dei cittadini, al momento del ritiro del libretto personale sanitario, può costituire, a suo avviso, una forzatura ideologica che potrebbe determinare degli effetti negativi sull'approccio alla problematica della donazione di organi. Conviene sul fatto che il medico di famiglia sarebbe la figura ottimale per ricevere la manifestazione di volontà; tuttavia si dichiara consapevole che tale modello organizzativo potrebbe andare a scapito dell'efficacia della procedura. Sarebbe inoltre opportuno stabilire nell'articolato che il medico di

famiglia deve contribuire ad informare adeguatamente il cittadino sull'intera materia, lasciando alle unità sanitarie locali il compito di registrare tale volontà.

Ritiene infine importante incoraggiare l'attività delle associazioni di volontariato in considerazione dello specifico ruolo dalle stesse svolto in questa materia.

Il presidente MARINUCCI MARIANI sottolinea che il riferimento alle associazioni di volontariato contenuto nel testo unificato è stato previsto in funzione dell'obiettivo di suscitare nella popolazione la massima sensibilità possibile per la tematica della donazione degli organi e dei trapianti, soprattutto nella fase transitoria di realizzazione del libretto personale sanitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi a scopo di trapianto terapeutico

(Testo unificato dei disegni di legge nn. 553, 1047, 1271, 1307)

Art. 1.

(Manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il modello di libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è approvato con decreto del Ministro della sanità. Trascorso predetto termine ove il decreto non sia emanato provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto.

2. Nel libretto personale sanitario è annotata, a cura della unità sanitaria locale, la manifestazione di volontà alla donazione di organi o tessuti dal proprio corpo, successivamente al decesso, al fine di prelievo per trapianti terapeutici. L'anzidetta manifestazione di volontà deve essere espressa dai cittadini al momento del ritiro dell'anzidetto libretto presso l'unità sanitaria locale, previa apposita notificazione da parte della stessa. La manifestazione di volontà, ove positiva, è trasmessa dalla unità sanitaria locale al più vicino centro interregionale di riferimento e coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale.

3. Per gli interdetti e per i minori la manifestazione di volontà di cui al comma 2 è espressa dai rispettivi rappresentanti legali.

4. L'assenso può anche essere espresso mediante dichiarazione alle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Queste ultime rilasciano tessere sottoscritte dall'interessato e trasmettono i dati relativi alle manifestazioni di volontà alle unità sanitarie locali che li annotano sul libretto personale sanitario.

5. Le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo di organi e tessuti dopo il decesso sono effettuate con le medesime modalità previste nei commi 2, 3 e 4 ovvero mediante dichiarazione resa al direttore sanitario, o a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il soggetto è degente.

6. In attesa di quanto previsto dal comma 2 la manifestazione di volontà viene annotata sulla tessera sanitaria personale già in possesso di ciascun cittadino.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Fino a tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organo e la consapevolezza che la donazione di organi costituisce una delle più alte forme di solidarietà, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, adotta, con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative sono altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Stanziamenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 4 possono essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

7. A tale scopo viene istituito presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e Bolzano un apposito albo ove sono iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 6 in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini e per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative di cui al presente articolo.

8. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 6 e per i fini della presente legge, possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Chiunque proceda al prelievo da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale.

Art. 4.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, rimane in vigore per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382)****Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (1567)**(Esame congiunto) (Pareri alla 3^a Commissione: *favorevoli*)

Il relatore PARISI Vittorio ricorda preliminarmente gli esiti della Conferenza di Rio, in attuazione della quale restano da approvare le Convenzioni sulla biodiversità e sul clima. Reputa le proposte contenute nei disegni di legge del Governo molto equilibrate, anche se pone l'accento sulla necessità di prevedere strumenti effettivi per perseguire gli obiettivi proposti; sotto questo aspetto emergono delle perplessità. Conclude raccomandando un parere favorevole della Commissione.

La senatrice PROCACCI esprime il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando come l'Italia sia il paese più ricco d'Europa sul piano della biodiversità.

I senatori ANDREINI, MONTRESORI, GIOLLO e TABLADINI esprimono a loro volta parere favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità - con separate votazioni - mandato al relatore ad esprimere parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

Golfari ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163)

Andreini ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri; non facendosi osservazioni, l'esame dei provvedimenti si intende congiunto.

Il senatore TABLADINI ritiene che la presentazione di emendamenti al decreto-legge comporti necessariamente la sua decadenza e richiama, quindi, alla propria responsabilità i Gruppi che si orientassero in tal senso: invita pertanto i proponenti a rinunciare agli emendamenti presentati; annuncia altresì che si asterrà su tutti gli emendamenti presentati, salvo gli emendamenti 02.4 e 02.1.

Il senatore PARISI Vittorio esprime forti preoccupazioni e critiche riguardo al testo approvato dalla Camera che non soddisfa le esigenze affermate con l'esito del *referendum*: il suo Gruppo è quindi contrario all'approvazione di quel testo ed è parimenti contrario ad un esame eccessivamente affrettato, quale sarebbe necessario per evitare la decadenza del decreto.

Occorrerebbe, poi, effettuare alcune audizioni, sentendo in particolare la società italiana di ecologia ed i presidi multizonali di prevenzione, onde rendersi pienamente edotti delle problematiche concrete ed individuare il miglior modo per soddisfare l'esito referendario. Il decreto nella sua attuale stesura risponde essenzialmente alle istanze dell'ENEA e rappresenta un inganno della volontà popolare.

Il senatore ANDREINI ritiene che l'esito referendario possa essere letto come una semplice sottolineatura del mal funzionamento della prevenzione ambientale. L'alternativa che si pone ora alla Commissione è approvare il decreto nel testo della Camera - ipotesi rispetto alla quale esprime la sua contrarietà - o effettuare un'analisi approfondita delle questioni sul tappeto, producendo molto probabilmente la decadenza del decreto.

Ritiene che la Commissione non possa che optare per questa seconda ipotesi, impegnandosi per l'elaborazione di un testo alternativo che possa comunque rappresentare un punto di riferimento per il Governo in sede di reiterazione.

La senatrice PROCACCI sottolinea come il testo della Camera sia frutto di faticosi compromessi e quindi non possa considerarsi perfetto; sono presenti, però, in esso le risposte fondamentali all'esito referendario, assicurando, in particolare, i necessari controlli ambientali e affidandoli ad un organismo forte e competente. I rischi di sovrapposizione di competenze con il Ministero dell'ambiente sono - a suo parere - eccessivi; ritiene, quindi, che si dovrebbe puntare ad una approvazione del decreto nel testo della Camera ed evitare comunque da parte del Senato un esame necessariamente troppo affrettato. Pertanto annuncia che il Gruppo verde voterà contro tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore MONTRESORI ritiene che il Senato non possa continuare a mettere il timbro a provvedimenti importanti che pervengono all'ultimo momento dall'altro ramo del Parlamento. Anche per dar seguito ai provvedimenti legislativi presentati in Senato all'indomani del *referendum* e oggi connessi al decreto-legge è necessario - a suo avviso - effettuare un esame serio, discutendo un numero limitato di emendamenti migliorativi: si potrebbe pervenire oggi stesso all'approvazione in Commissione, investendo l'Assemblea nella giornata di domani e consentendo alla Camera una terza lettura prima che il decreto decada.

Il presidente GOLFARI replica agli intervenuti, concordando con le considerazioni dei senatori Montresori ed Andreini ed esprimendo vivo apprezzamento per le osservazioni del senatore Parisi Vittorio. Egli potrebbe anche essere d'accordo con quest'ultimo, se non prevalessero in lui preoccupazioni relative alla probabile chiusura anticipata della legislatura: ritiene che in questa contingenza vada fatto ogni sforzo per concludere quanto più rapidamente possibile l'esame dei provvedimenti assegnati alla Commissione. D'altra parte egli reputa che non si possa condividere la posizione dei senatori Procacci e Tabladini che punta ad un'approvazione senza modifiche del testo adottato dalla Camera. Conclusivamente suggerisce che si proceda all'esame degli emendamenti, ascoltando anche l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario FORMIGONI replica ricordando che l'istituzione dell'Agenzia per l'ambiente risponde all'intento referendario, rispetto al quale il testo del decreto-legge originario ha subito un indubbio arricchimento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il Governo invita pertanto a non modificare ulteriormente il testo, allo scopo di pervenire ad una celere approvazione del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il disegno di legge n. 1642 è assunto a testo base del successivo esame.

Il senatore GIOLLO illustra gli emendamenti 01.4, 01.5, 01.7 e 01.6; respinge pertanto l'invito del senatore Tabladini a ritirare gli emendamenti, dichiarando che essi non hanno alcun intento ostruzionistico.

Il presidente GOLFARI illustra gli emendamenti 01.1, 01.3 e 01.2.

Il senatore LUONGO illustra l'emendamento 01.9; su istanza del presidente GOLFARI, riformula poi tale emendamento in un nuovo testo.

La senatrice BETTONI illustra l'emendamento 01.10, presentando anche il subemendamento 01.9/1.

Il senatore PARISI Vittorio fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 01.8; l'articolo 01, del resto, postula a suo avviso un approfondimento - anche con audizioni - per evitare dissesti amministrativi; rileva, tra l'altro, che potrebbe verificarsi una competizione tra Agenzia ed IRSA. Si associa il senatore SPECCHIA.

La senatrice PROCACCI interviene richiedendo chiarimenti sui contenuti degli emendamenti 01.1, 01.3 e 01.5; auspica che l'esame non sia svolto in modo superficiale, sottolineando come sarebbe vergognoso procedere ad oltranza, a discapito dell'approfondimento necessario in sede parlamentare.

Il senatore MONTRESORI auspica una riformulazione dell'emendamento 01.4, accolta dal senatore PARISI Vittorio.

Il senatore TABLADINI stigmatizza il rifiuto di ritirare l'ingente numero di emendamenti presentati, nonché i motivi di metodo adottati dal relatore per modificare taluni punti del testo della Camera.

Il presidente GOLFARI ritira gli emendamenti 01.1 e 01.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti 01.5, 01.7 e 01.6; si dichiara favorevole agli emendamenti 01.10, 01.8, 01.9, come riformulato e 01.4 nel nuovo testo.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 01.4 (Nuovo testo), 01.9 (Nuovo testo), 01.2 e 01.10 e 01.8; contrario è invece il parere del Governo sugli emendamenti 01.5, 01.7 e 01.6.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 01.4 (Nuovo testo), mentre respinge - con separate votazioni - gli emendamenti 01.5 e 01.7.

Dopo aver respinto l'emendamento 01.6, la Commissione conviene sull'emendamento 01.9/1, previa dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GIOLLO ed ANDREINI.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 01.9 (Nuovo testo), come subemendato; risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 01.10 e 01.2, di contenuto analogo.

Previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori ANDREINI e MONTRESORI, l'emendamento 01.8 è respinto dalla Commissione.

Il senatore PARISI Vittorio ritira l'emendamento 02.2, illustrando poi l'emendamento 02.3 cui aggiunge firma.

Il senatore GIOLLO aggiunge la propria firma all'emendamento 02.4, che è poi illustrato dal senatore ANDREINI.

Il presidente GOLFARI illustra l'emendamento 02.1 riformulandolo poi in un nuovo testo che recepisce parte della proposta del senatore ANDREINI, il quale ritira quindi l'emendamento 02.4.

Dopo un intervento del senatore GIOVANELLI, di richiesta di chiarimenti sul testo proposto dal relatore, il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,05)

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore TABLADINI, la Commissione conviene quindi sull'emendamento 02.1 (Nuovo testo), risultando così precluso l'emendamento 02.3.

Il senatore GIOLLO dà per illustrati gli emendamenti 03.5, 03.6 e 03.7.

Il presidente GOLFARI, dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 03.8 e 03.9, illustra gli emendamenti 03.1, 03.3 e 03.4; illustra altresì l'emendamento 03.2, che riformula in un nuovo testo.

La senatrice BETTONI ritira l'emendamento 03.10, illustrando altresì l'emendamento 03.11, al quale aggiunge firma il senatore GIOVANELLI.

Il presidente GOLFARI esprime parere contrario agli emendamenti 03.5, 03.6 e 03.7, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 03.11.

Il sottosegretario FORMIGONI si dichiara contrario all'emendamento 03.5, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 03.1, 03.2, 03.11 e 03.4; si dichiara contrario invece agli emendamenti 03.6 e 03.7, mentre è favorevole all'emendamento 03.3.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 03.5, mentre accoglie con separate votazioni gli emendamenti 03.1 e 03.2 (Nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 03.6 e 03.7.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 03.3 e 03.11, nonché l'emendamento 03.4.

Il senatore GIOLLO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore MONTRESORI riconosce le ragioni dell'emendamento 1.1, ma conclude giudicando preferibile il mantenimento del testo della Camera.

Il presidente GOLFARI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, così come il sottosegretario FORMIGONI.

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario sull'emendamento 1.1, mentre il senatore PARISI Vittorio si dichiara favorevole; astensione è annunciata dal senatore TABLADINI.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il presidente GOLFARI illustra l'emendamento 1 bis.1, quindi, dopo un intervento del senatore MONTRESORI, lo ritira; illustra, poi, l'emendamento 1-bis.0.1, volto a sanare la contraddizione esistente tra la lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 e la mancata revisione dell'attuale disciplina dei rischi di incidenti rilevanti. Preannuncia altresì la presentazione di una proposta di coordinamento che modifichi la lettera i) citata.

I senatori ANDREINI, SCIVOLETTO e GIOVANELLI intervengono per esprimere consenso all'emendamento 1-bis.0.1, pur auspicando che il Governo intervenga sulla materia della direttiva Seveso con un decreto-legge.

Decisa opposizione è invece dichiarata dai senatori PROCACCI e PARISI Vittorio, secondo cui l'emendamento del relatore muove dall'errato presupposto che l'Agenzia intenda sostituirsi alle strutture esistenti, mentre essa dovrebbe soltanto offrire loro un supporto qualificato; d'altro canto, non si può sostituire un lungo lavoro legislativo - in corso da oltre un anno - con un intervento incidentale, di mera delegificazione della materia.

Il presidente GOLFARI riformula il proprio emendamento in un nuovo testo, con correzioni di natura formale; si riserva altresì di presentare una proposta di coordinamento volta a posporre tale emendamento aggiuntivo.

Il sottosegretario FORMIGONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1-bis.0.1 (Nuovo testo), dichiarando di confermare l'impegno del Governo ad elaborare idonee soluzioni legislative d'urgenza sulla materia.

I senatori PROCACCI e GIOLLO annunciano voto contrario, mentre il senatore ANDREINI annuncia voto favorevole; il senatore TABLADI-

NI dichiara che anche in tal caso, come per le precedenti votazioni, il Gruppo della Lega Nord si asterrà.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1-bis.0.1 (Nuovo testo).

Il senatore ANDREINI presenta ed illustra l'emendamento 1-ter.4, volto a riportare l'Agenzia sotto il controllo del Ministero dell'ambiente.

Il presidente GOLFARI illustra l'emendamento 1-ter.1, dichiarando altresì inammissibile l'emendamento 1-ter.3 per la sua errata redazione formale.

Il senatore PARISI Vittorio illustra l'emendamento 1-ter.2.

Su suggerimento dei senatori MONTRESORI e Albino FONTANA, il presidente GOLFARI riformula l'emendamento 1-ter.1 in un nuovo testo.

Si svolge quindi un breve dibattito tra i senatori TABLADINI, GIOVANELLI e MONTRESORI sull'emendamento 1-ter.4.

Il presidente GOLFARI esprime parere favorevole agli emendamenti 1-ter.4 e 1-ter.2.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere favorevole sull'emendamento 1-ter.1 (Nuovo testo), mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1-ter.4 e 1-ter.2: tali emendamenti - con tre separate votazioni - sono poi accolti dalla Commissione.

Il senatore GIOLLO illustra gli emendamenti 1-quater.1 e 1-quater.2.

Il presidente GOLFARI, illustrato l'emendamento 1-quater.3, esprime parere contrario sui due emendamenti illustrati dal senatore Giollo.

Il sottosegretario FORMIGONI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, dichiarandosi altresì favorevole all'emendamento 1-quater.3.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore PARISI Vittorio, l'emendamento 1-quater.1 è respinto dalla Commissione, così come l'emendamento 1-quater.2; è invece accolto l'emendamento 1-quater.3.

Il presidente GOLFARI illustra gli emendamenti 1-quinquies.1, 1-quinquies.2 e 1-quinquies.3, mentre il senatore PARISI Vittorio illustra l'emendamento 1-quinquies.4 e la senatrice BETTONI l'emendamento 1-quinquies.5.

Il senatore ANDREINI si dichiara favorevole all'emendamento 1-quinquies.3, così come il senatore MONTRESORI (che concorda anche sull'emendamento 1-quinquies.5).

Con le posizioni testè espresse dal senatore Montresori concorda il senatore GIOVANELLI, mentre la senatrice ZUFFA invita a riflettere sulla necessità di un collegamento fra compiti ispettivi e compiti di polizia giudiziaria; in tale visione si riconosce il senatore Albino FONTANA, che preannuncia la sua astensione sugli emendamenti 1-*quinquies*.3 e 1-*quinquies*.5.

Il presidente GOLFARI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1-*quinquies*.4 e 1-*quinquies*.5.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere favorevole sull'emendamento 1-*quinquies*.4, mentre si rimette alla Commissione su tutti gli altri.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore ANDREINI e l'astensione del senatore TABLADINI, l'emendamento 1-*quinquies*.1 è accolto dalla Commissione, che accoglie anche l'emendamento 1-*quinquies*.4.

Il senatore ANDREINI dichiara, a titolo personale, voto contrario all'emendamento 1-*quinquies*.5, che è quindi accolto dalla Commissione; risulta pertanto precluso l'emendamento 1-*quinquies*.2.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 1-*quinquies*.3, sono dichiarati decaduti - per assenza dei proponenti - gli emendamenti 2-*ter*.0.1, 2-*ter*.0.2 e 2-*ter*.0.3.

Il presidente GOLFARI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 01.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «verifica e nella validazione dei» con le seguenti: «elaborazione e promozione di».

01.4 PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «verifica e nella validazione dei» con le seguenti: «elaborazione, verifica e promozione di».

01.4 (Nuovo testo) PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «nella formulazione» aggiungere: «in collaborazione con gli istituti scientifici del Ministero della sanità».

01.1 IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere: «ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente».

01.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) nella valutazione dei rischi connessi alle attività produttive e alla organizzazione sociale al fine di coordinare le attività di controllo e protezione dell'ambiente con le attività di prevenzione della salute umana».

01.5 PARISI Vittorio, GIOLLO

Sopprimere il comma 2.

01.7

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e».

01.9

LUONGO

Al comma 2, sopprimere dalle parole «in materia d'igiene» fino alla fine del comma.

01.6

PARISI Vittorio, GIOLLO

All'emendamento 01.9 (Nuovo testo), sostituire le parole: «di medicina del lavoro» con le seguenti: «di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro».

01.9/1

MARINUCCI, BETTONI

Al comma 2, dopo le parole: «legislazione vigente» sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale».

01.9 (Nuovo testo)

LUONGO

Al comma 2, sostituire le parole: «di medicina del lavoro» con le seguenti: «di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro».

01.10

MARINUCCI, BETTONI

Al comma 2, sostituire le parole: «medicina del lavoro» con l'espressione: «igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro».

01.2

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

01.8

RIZ, RUBNER

Art. 02.

Sopprimere l'articolo.

02.2

PARISI Vittorio, GIOLLO

L'articolo 02 è sostituito dal seguente:

«Art. 02.

(Disciplina dei controlli ambientali)

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle

attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

02.4

ANDREINI, LUONGO, PARISI Vittorio

L'articolo 02 è sostituito dal seguente:

«Art. 02.

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislative prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle provincie delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 le provincie si avvalgono delle strutture tecniche che saranno definite dalla regione nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

02.1

IL RELATORE

L'articolo 02 è sostituito dal seguente:

«Art. 02.

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislative prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle provincie delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 le provincie si avvalgono delle strutture tecniche che saranno definite dalla regione nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le provincie esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993,

n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

02.1 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

02.3

RIZ, RUBNER

Art. 03.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di interesse regionale».

03.5

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

03.8

RIZ, RUBNER

Al comma 1, sono soppresse le parole: «articolate in dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o sub provinciale ed in servizi territoriali».

03.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di integrazione con l'attività di prevenzione sanitaria, l'agenzia sarà organizzata in tre settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento:

a) settore tecnico per l'esercizio delle funzioni di prevenzione ambientale;

b) settore tecnico per l'esercizio delle funzioni di prevenzione sanitaria;

c) settore tecnico per l'esercizio delle funzioni di prevenzione veterinaria».

03.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di integrazione con l'attività di prevenzione sanitaria, l'agenzia sarà organizzata in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento».

03.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome»

03.9

RIZ, RUBNER

Al comma 2, lettera a), e ai comma 3 e 4, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con le seguenti: «Organismo unitario multi-referenziale».

03.6

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

03.7

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «servizi delle unità sanitarie locali» fare punto e sostituire le rimanenti parole fino alla fine della lettera con le seguenti: «I servizi di igiene e sanità pubblica, di epidemiologia ambientale, di prevenzione e sicurezza negli ambienti di

lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e veterinari, riorganizzati ai sensi del presente comma, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono della prestazione e della collaborazione tecnica delle agenzie regionali di cui al presente articolo e limitatamente ai servizi veterinari, anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

03.10

MARINUCCI, BETTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, provvederanno a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle agenzie, con l'osservanza per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177».

03.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «è confermato» fino alla fine con le seguenti: «si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della sanità».

03.11

MARINUCCI, BETTONI

Il comma 5 è soppresso.

03.4

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

RIZ, RUBNER

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349», con le seguenti: «articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

1.2

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, sopprimere, in fine, il seguente periodo: «l'ANPA pubblica, altresì, ogni trimestre, tutti i dati in proprio possesso nonché le eventuali proprie elaborazioni».

1.3 PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e con le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.6 RIZ, RUBNER

Sopprimere il comma 4.

1.4 PARISI Vittorio, GIOLLO

Sopprimere il comma 6.

1.7 RIZ, RUBNER

Art. 1-bis.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e istituendo apposite Conferenze di servizi».

1-bis.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti relativamente alle attività industriali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedurali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche di accertamenti.

3. Con effetto dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 comma 1 lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175».

1-bis.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedurali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche di accertamenti.

3. Con effetto dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 comma 1 lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175».

1-bis.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 1-ter.

Al comma 1, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente: «Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente».

1-ter.4

ANDREINI

Al comma 2), lettera a), sopprimere le parole: «comprovata competenza tecnico-scientifica e».

1-ter.1

IL RELATORE

Al comma 2), lettera a), sostituire le parole: «tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia» con le seguenti: «e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia».

1-ter.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1-ter.2

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e le provincie autonome di Trento e Bolzano».

1-ter.3

RIZ, RUBNER

Articolo 1-quater.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1-quater.1

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2» con le seguenti: «assunti sulla base di concorsi pubblici».

1-quater.2

PARISI Vittorio, GIOLLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282»

1-quater.3

IL RELATORE

Art. 1-quinquies.

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ANPA», aggiungere le seguenti: «per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c)».

1-quinquies.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

1-quinquies.4

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e riveste» fino alla fine del comma.

1-quinquies.5

MARINUCCI MARIANI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, infine, sostituire la parola: «ispettive» con le seguenti: «di competenza».

1-quinquies.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

1-quinquies.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter-bis.

1. La presente legge non si applica nelle provincie autonome di Trento e Bolzano».

2-ter.0.1

RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter-ter.

1. Le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

2-ter.0.2

RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter-quater.

1. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

2-ter.0.3

RIZ, RUBNER

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SULLA VISITA DI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE STRAORDINARIA PER LE
QUESTIONI COMUNITARIE DEL PARLAMENTO SVEDESE*
(A 008 0 00, C 23ª, 0012)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà notizia dell'incontro svoltosi il 21 ottobre scorso fra alcuni componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato della Giunta ed alcuni membri della speciale Delegazione costituita presso il Parlamento svedese per seguire le procedure di adesione della Svezia alla Comunità europea. Il Presidente si sofferma sulle questioni affrontate, mettendo in rilievo come l'incontro abbia consentito di evidenziare sostanziali punti di convergenza fra i partecipanti.

*SULLO SVOLGIMENTO DELLA 9ª CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI
NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI COMUNITARI DEI PAESI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA (9ª COSAC)*
(A 008 0 00, C 23ª, 0013)

Il PRESIDENTE ricorda che nei giorni 22 e 23 novembre si è tenuta a Bruxelles la 9ª riunione COSAC, cui ha partecipato una delegazione composta da tre membri della Giunta. All'ordine del giorno figurava, in particolare, il tema della difesa dell'occupazione nei Paesi della Comunità e tale argomento acquista importanza determinante in vista dello svolgimento del Consiglio europeo di Bruxelles che, il 10 e 11 dicembre prossimi, dovrà varare il Libro bianco della Commissione europea sulla crescita, la competitività e l'occupazione. Soprattutto in tale prospettiva il Presidente si augura che, in una prossima seduta, la Giunta possa essere messa in grado di prendere spunto dalle discussioni svoltesi in tale Conferenza per esprimere i propri orientamenti possibilmente avuto riguardo al Vertice di Bruxelles.

IN SEDE CONSULTIVA

PICANO. Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384)

DUJANY ed altri. Modificazioni alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424)

ZOSO ed altri. Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 1^a Commissione: non ostativo con osservazioni)

Si riprende l'esame congiunto il cui inizio era stato rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Il senatore DE MATTEO, relatore designato, ricorda come le disposizioni di cui ai disegni di legge in esame - che introducono modifiche alla legislazione vigente per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - siano connesse ad importanti problematiche riguardanti l'applicazione di specifiche norme comunitarie.

In particolare, in vista delle elezioni europee che avranno luogo dal 9 al 12 giugno 1994, il Consiglio CEE, con decisione 93/81 del 1° febbraio 1993, ha aumentato il numero dei membri del Parlamento europeo, portando da 81 a 87 i seggi spettanti ai rappresentanti italiani; tale decisione, per la sua concreta attuazione, richiede l'espletamento di procedure nazionali di adeguamento che dovranno essere notificate al più presto da ogni Paese membro alla Comunità.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, le legislazioni elettorali dei singoli Stati dovranno recepire il progetto di direttiva SEC (93) 1021 def. del 23 giugno 1993 - che si presume sarà definitivamente approvata entro il dicembre 1993 - sulle modalità di esercizio, per ogni cittadino dell'Unione, del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, in applicazione dell'articolo 8B, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, che rappresenta uno dei capitoli fondamentali della cittadinanza europea istituita dallo stesso Trattato.

Da ultimo - aggiunge il relatore - si pone la questione dell'effettiva adozione di una procedura elettorale uniforme per l'elezione dei parlamentari europei, sulla quale, però, le istituzioni comunitarie si sono allo stato pronunciate solo con una risoluzione del Parlamento europeo, approvata il 10 marzo 1993, la quale auspica una ripartizione dei seggi secondo un sistema di tipo essenzialmente proporzionale e la determinazione di una soglia minima di sbarramento compresa fra il 3 e il 5 per cento dei suffragi espressi.

L'oratore rileva - quindi - come i disegni di legge 1384 e 1428 prevedano, in maniera sostanzialmente identica, modalità di elezione basate sul sistema maggioritario uninominale per il 75 per cento dei seggi e proporzionale per il restante 25 per cento; il disegno di legge 1424 prevede, in aggiunta, oltre alla garanzia dell'elezione di almeno un rappresentante per ciascuna regione, l'accorpamento delle attuali circoscrizioni, nonché attraverso l'istituzione di un certo numero di

collegi uninominali - dove ciascun candidato può simultaneamente concorrere - all'interno di ogni circoscrizione.

Il relatore De Matteo conclude, quindi, facendo notare come, al di là degli aspetti di merito, il problema fondamentale è quello dei tempi ormai esigui a disposizione sia dell'attuale che del prossimo Parlamento per la puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi comunitari descritti.

Propone, quindi, di predisporre un parere che, pur essendo non ostativo nel merito, sottolinei le preoccupazioni relative all'esigenza di un pronto adeguamento della legislazione elettorale italiana sull'elezione dei parlamentari europei alla normativa comunitaria.

Il senatore BERNASSOLA chiede che su tale questione vengano presi contatti con il Governo.

Segue, poi, un dibattito sui profili di adeguamento della legge elettorale italiana per i rappresentanti al Parlamento europeo al sistema elettorale nazionale recentemente approvato, cui prendono parte i senatori BERNASSOLA e ROVEDA, il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, ed i senatori Michelangelo RUSSO ed Arduino AGNELLI.

La Giunta, quindi, conviene di conferire mandato al relatore a stendere un parere nei termini emersi dal dibattito.

Nuove norme in materia di obiezioni di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodoià ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

(Esame. Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta la senatrice BONIVER la quale effettua una approfondita comparazione fra il provvedimento in esame e i numerosi orientamenti del Parlamento europeo in materia: in particolare, da ultimo, la relazione all'Assemblea predisposta dai parlamentari europei Bandres Molet e Bindi del 15 settembre 1993. Sebbene la questione dell'obiezione di coscienza non sia attualmente oggetto di disciplina comunitaria, ella osserva, la materia involge delicate questioni soprattutto in vista dell'attuazione del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht, in particolare, per quanto riguarda il divenire della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonché il riconoscimento da parte dell'Unione stessa dei diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali come previsto all'articolo F, paragrafo 2, del Preambolo del Trattato. Sotto tale ultimo aspetto rileva, quindi, la questione della natura giuridica dell'obiezione di coscienza, anche nei suoi rapporti con la Costituzione nazionale.

Il relatore prosegue esprimendo l'avviso che il disegno di legge in titolo si ponga sicuramente in linea con gli orientamenti del Parlamento

europeo, sia per quanto riguarda la qualificazione dell'obiezione come diritto e la rispondenza del servizio civile al dovere di difesa della patria, sia per quanto riguarda la costituzione di garanzie atte ad assicurare l'effettività del godimento del diritto, superando ogni logica penalizzante o punitiva.

In particolare, il relatore pone l'accento sull'articolo 9, comma 5, che prefigura la possibilità di svolgere il servizio civile richiesto dall'obietto in altri Paesi della Comunità, a condizione di reciprocità. Tale norma, anche se non realizza immediatamente il servizio civile europeo auspicato dal Parlamento europeo, può essere considerato un inizio interessante ancorchè subordinato alla realizzazione di accordi bilaterali fra l'Italia e gli altri Paesi interessati. Per quanto riguarda poi - prosegue il relatore Boniver - l'articolo 8, comma 2, lettera b), la genericità della formula porterebbe a ritenere che tra gli enti e le organizzazioni presso cui il servizio civile può essere svolto, potrebbero rientrare anche gli organismi comunitari o di derivazione comunitaria. Ritiene, peraltro, che in argomento sarebbe opportuno un chiarimento del Governo. Conclude affermando che il disegno di legge in esame viene a collocare il nostro Paese, in ambito comunitario, fra quelli più sensibili alla salvaguardia di questo nuovo diritto della personalità ed auspicando che all'impegno del Senato corrisponda una sollecita azione del Governo al fine di superare rapidamente le difficoltà che ancora ostacolano lo sviluppo di una precisa ed efficace iniziativa europea.

Senza discussione la Giunta conferisce, quindi, al relatore il mandato di predisporre un parere favorevole nei termini esposti.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

(R 047 0 00, B 65ª, 0028)

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Salazar, Direttore del SISDE, sul tema della gestione dei fondi riservati assegnati al SISDE e della vigilanza sulla loro erogazione con riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il prefetto Salazar risponde a quesiti posti dal presidente Pecchioli, dai deputati Correnti e Lazzati e dai senatori Pinto e Cossutta.

SUI LAVORI DEL COMITATO

(A 007 0 00, B 65ª, 0006)

Il Comitato, accogliendo una proposta dell'Ufficio di Presidenza, stabilisce di effettuare, in una data da definirsi, una visita alle sedi del SISMI e del SISDE allo scopo di acquisire ogni utile elemento di informazione e di verifica sul concreto funzionamento e sulla ristrutturazione in atto degli apparati dei Servizi.

Il Presidente avverte, infine, che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 1° dicembre 1993, alle ore 8,30, per procedere all'audizione del Direttore del SISMI.

La seduta termina alle ore 22,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 21,30.

*VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL NUOVO ORDINAMENTO
DEI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLO STATO
(A 008 0 00, B 53ª, 0024)*

In apertura, il presidente GUALTIERI ritiene di dover svolgere alcune precisazioni. La seduta odierna è stata da lui convocata su richiesta unanime dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Chiede inoltre che nel verbale della seduta odierna venga inserita menzione dei rilievi critici mossi, attraverso agenzie di stampa, dal deputato Tassone, membro del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di Stato, circa l'opportunità che la Commissione si occupi del tema della riforma dei Servizi. Egli ritiene invece che sia i compiti istituzionali della Commissione, sia le vicende più recenti collegate a tentativi di azioni terroristiche e a progetti di eversione impongano una attenta riflessione sull'argomento, nei limiti, peraltro ben definiti, indicati nell'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente constata che permane la mancanza del numero legale, essendo presenti solo dodici componenti della Commissione. Apprezza le circostanze e considerata l'ora tarda, ritiene opportuno togliere la seduta, che verrà riconvocata ad una data da precisare della prossima settimana.

(R 030 0 00, B 53ª, 0008)

La seduta termina alle ore 21,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9.

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

(Parere, su emendamenti, alle Commissioni riunite 7^a e 10^a: contrario)

Su conforme proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione si pronuncia in senso contrario agli emendamenti 1.11 e 5.3, ritenuti in contrasto con i più recenti indirizzi legislativi in materia di pubblico impiego, nonché sugli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14, che nonrisultano coerenti con la disciplina costituzionale concernente le competenze regionali, prevedendo altresì impropri strumenti normativi di attuazione.

Del pari contrario, di conseguenza, è l'avviso della Sottocommissione in ordine agli altri emendamenti del senatore Pischedda, relativi agli articoli 2, 3 e 6.

Di Lembo ed altri: Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (936)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Abis ed altri: Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, proponendo un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Rosini ed altri: Disciplina delle cambiali finanziarie (1569)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione unanime si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (Approvato dalla Camera dei deputati) (1616)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

Aliverti ed altri: Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (1652)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole osservando che il sistema di costituzione del consiglio previsto dall'articolo 12 e le disposizioni di cui all'articolo 16, concernenti la decadenza del consiglio in caso di mancata elezione del Presidente, destano perplessità e riserve circa la loro coerenza ai principi generali dell'ordinamento.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere nei termini esposti dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA si conviene di esprimere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

Conversione in legge, con madificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (1642)

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

(Parere alla 13^a Commissione: Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore SAPORITO si dispone di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore COMPAGNA, propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635)

Golfari ed altri: Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (1305)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore COMPAGNA, propone di formulare un parere favorevole integrato dalla raccomandazione a valutare gli eventuali profili di connessione e di interferenza con

le disposizioni in materia di rifiuti recate dal disegno di legge comunitaria per il 1993.

Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224)

Botta ed altri: Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541)
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La seduta termina alla ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Riz, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 4^a:

Nuovo ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628): *rinvio dell'emissione del parere.*

alle Commissioni riunite 5^a e 9^a:

CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110).

FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637).

COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996).

SCHEDA e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046).

Nuove disposizioni per le aree montane (1169).

GALDELLI ed altri. - Norme per la valorizzazione della tutela delle aree montane (1328): *(Parere su testo proposto dalla sottocommissione): parere favorevole.*

alla 1^a Commissione:

PECCHIOLI ed altri. - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B) *(Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea, degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per i disegni di legge di iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Campagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati):* rimessione alla Commissione plenaria.

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti (1648): *rinvio dell'emissione del parere.*

MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398): *parere favorevole con osservazioni.*

PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872): *rinvio dell'emissione del parere.*

MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154): *rinvio dell'emissione del parere.*

PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492): *rimessione alla Commissione plenaria.*

COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945): *rimessione alla Commissione plenaria.*

alla 4ª Commissione:

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), *(approvato nella X Legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992 a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993): rinvio dell'emissione del parere.*

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212): *rinvio dell'emissione del parere.*

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460): *rinvio dell'emissione del parere.*

SELLITI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 6ª Commissione:

ABIS ed altri. - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447): *rinvio dell'emissione del parere.*

Deputati Rosini ed altri. - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569) (approvato dalla Camera dei deputati): *parere contrario.*

alla 8ª Commissione:

Deputato Biondi. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452) (approvato dalla Camera dei deputati): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 10ª Commissione:

PIERANI ed altri. - Disciplina del commercio del noleggio delle videocassette (591): *rinvio dell'emissione del parere.*

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642) (approvato dalla Camera dei deputati): *rinvio dell'emissione del parere.*

PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410): *rinvio dell'emissione del parere.*

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Liguria e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Aliverti ed altri; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri; Piermartini), approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, che ricorda come la Camera abbia recepito le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

De Giuseppe ed altri: Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582)

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, che osserva che il disegno di legge stanziava 6 miliardi annui in favore di associazioni combattentistiche. Quanto a copertura si utilizza l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente della finanziaria 1994 relativo alla Presidenza del consiglio. Posto che, trattandosi di utilizzo in difformità, occorrerebbe richiedere il parere della 1^a Commissione e che per l'approvazione definitiva del provvedimento occorre che la legge finanziaria non venga modificata rispetto al testo attuale, si deve far presente che la quota non sottoposta ad accantonamento negativo della Presidenza del consiglio è di 10 miliardi; tuttavia 4,66 di essi risultano già prenotati a causa di slittamenti dall'esercizio 1993. Conseguentemente la somma disponibile

sarebbe inferiore ai 6 miliardi richiesti. Considerata l'esiguità della somma, propone tuttavia di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni sopra indicate.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, facendo presente che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali e di istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Preliminarmente occorre ricordare che il Servizio bilancio della Camera ha sollevato dubbi circa l'esattezza della quantificazione degli effetti finanziari delle nuove norme, con riferimento all'entità degli oneri per il funzionamento delle Agenzie regionali e provinciali e per lo svolgimento dei loro compiti e, corrispondentemente, del gettito dei contributi. Sempre ad avviso del Servizio bilancio della Camera manca una stima dell'onere a regime a seguito del funzionamento dell'Agenzia. Infatti l'articolo 2-ter prevede un onere di 5,05 miliardi per il 1994 e 9,45 per il 1995, senza definire l'onere per il 1996. L'articolo 1-quater verte in tema di personale e prevede la possibilità di concorsi, nonchè di utilizzare personale di altri enti, mantenendo ad essi il trattamento economico originario. Vero è che il comma 4 prevede il corrispondente trasferimento a nuovo organismo delle risorse finanziarie destinate precedentemente agli enti cedenti il personale, tuttavia potrebbero derivarne problemi operativi a causa della eventuale disparità di trattamenti del personale utilizzato dal nuovo ente.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che l'articolo 0.3 deve essere integrato da una norma a salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali. Il comma 5 va riformulato nel senso di sopprimere il numero 1 della lettera f) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Tesoro suggerisce poi di modificare l'articolo 1-ter, comma 1, lettera c) e di prevedere, al comma 5, il concerto del Tesoro. Occorrerebbe aggiungere, al medesimo articolo, un comma, al fine di stabilire che «l'ente è incluso nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984 ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978, come modificata». Circa l'articolo 1-quater, comma 2, fa presente che risulta eccessivo il numero di personale di varia provenienza da destinare al nuovo ente. In ogni caso andrebbe eliminata la facoltà di provvedere alla copertura dell'organico con procedure concorsuali. Analogamente, al comma 3, non dovrebbe essere prevista la possibilità di avvalersi di personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo.

Il presidente PAVAN osserva che il provvedimento causa problemi di quantificazione.

Ad avviso del senatore SPOSETTI la normativa in materia di personale rischia di dar luogo ad ingiustificate immissioni di personale nei ruoli.

Il relatore REVIGLIO osserva che il provvedimento fa emergere un problema di copertura e di quantificazione degli oneri.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura relativamente alle parti concernenti le agenzie regionali e provinciali e l'articolo 1-ter, comma 5, ultimo periodo.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Riferisce il senatore REVIGLIO, facendo presente che sono pervenuti una serie di emendamenti di cui vanno considerati con attenzione quelli 1.3, 1.4 e 1.5, che prevedono un diverso termine per la trasformazione in società per azioni: il problema è capire con l'aiuto del Tesoro se una diversa data di entrata in funzione dell'operazione abbia riflessi o meno sul bilancio dello Stato, soprattutto per gli interventi al ripiano. Altri emendamenti da considerare sono quelli 4.6 e 4.7, soppressivi del comma 4 dell'articolo 4, che prevede l'inclusione della nuova società per azioni nella tesoreria unica. Va valutato altresì l'emendamento 6.7, in materia di personale, che fa salvi i miglioramenti scaturenti dal rinnovo del contratto del lavoro ancora da sottoscrivere, nonché l'emendamento 12.2, che dà la possibilità agli ispettorati di avvalersi di esperti esterni senza fissare una norma di chiusura. Un ultimo emendamento è il 12.Tab.A.1, che incrementa gli organici, senza la copertura finanziaria.

Sono pervenuti ulteriori 3 emendamenti (6.3-bis, 12.7 e 12.Tab.A.2) che dovrebbero comportare un incremento dell'organico di 200 unità, senza che sia indicata formalmente la copertura.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara non favorevole agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, atteso il fatto che occorre prima ristrutturare e poi trasformare l'ente.

Il presidente PAVAN fa presente che, preliminarmente alla questione degli emendamenti, occorre pronunciarsi sul testo, sul quale è stata trasmessa una nota di lettura da parte del Servizio del bilancio, nella quale si dà conto di perplessità relativamente al nuovo assetto del

sistema pensionistico dei dipendenti delle poste e alla questione del personale comandato presso altre amministrazioni.

Il ministro PAGANI lamenta l'avversione del Tesoro al provvedimento, avversione dettata dal desiderio di proteggere il sistema bancario. Ricorda inoltre che, in caso di mancata approvazione di esso, occorrerà reperire risorse per 2.700 miliardi, a causa della mancata trasformazione delle poste in ente autonomo. Quanto al personale comandato, esso è già a carico delle amministrazioni che lo hanno richiesto, mentre il personale delle poste dovrà diminuire nel complesso di circa 22.000 unità nell'arco di un triennio.

Il senatore SPOSETTI invita il Ministro a formulare una risposta circa i rilievi che sono emersi sul provvedimento.

Su proposta del presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato, a tale fine, a domani mattina.

Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281/bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, osservando che torna dalla Camera il disegno di legge già approvato dal Senato in tema di disciplina delle campagne elettorali. Per quanto di competenza rileva l'articolo 13, che prevede, al comma 4, un'indennità di presenza per i membri non magistrati del Collegio regionale di garanzia elettorale. L'articolo 16 stabilisce una spesa massima di 91 miliardi come contributo per le elezioni europee, prevedendo il contemporaneo incremento di 61 miliardi del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante l'utilizzazione del fondo speciale della finanziaria 1994 relativo al Ministero del tesoro. Ulteriori 15,5 miliardi, a valere sullo stesso fondo, vengono utilizzati dal comma 4. In merito osserva che il fondo speciale della finanziaria 1994 relativo al Ministero del tesoro è contrapposto a un fondo negativo, che lascia disponibili solo 10 miliardi, che tuttavia risultano già prenotati. L'articolo 17 poi concede agevolazioni postali e il 18 agevolazioni fiscali, senza quantificarne e coprirne l'onere. Data però la delicatezza della materia oggetto del provvedimento, ritiene inopportuno rinviarne l'esame o trasmettere un parere contrario.

Il sottosegretario DE PAOLI chiede che sia rinviato l'esame del provvedimento, onde consentire al Tesoro una sua approfondita disamina.

Il presidente PAVAN invita il rappresentante del Tesoro a riflettere un merito a tale richiesta, tenendo conto che il rinvio del provvedimen-

to potrebbe comportare un addebito di responsabilità per un rinvio delle elezioni politiche.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il problema riveste, per quanto di propria competenza, carattere tecnico e non politico e che, d'altra parte, il Tesoro si era opposto all'attuale formulazione della *clausola di copertura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati*. Inoltre fa presente che la spesa derivante dal provvedimento potrebbe essere più onerosa di quella stimata, ed è valutabile nell'ordine dei 210 miliardi. Tra l'altro, la questione è all'attenzione dell'odierna seduta del Consiglio dei ministri.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il provvedimento comporta la soluzione delle questioni relative alle agevolazioni fiscali e a quelle postali, nonché alla sua copertura. Poiché la sua parte politica è favorevole ad approvarlo nel più breve tempo possibile, è indispensabile che il Tesoro si faccia carico di reperire la necessaria copertura finanziaria nei tempi più rapidi.

Ad avviso del senatore REVIGLIO non è possibile emettere un parere in mancanza di una valutazione del Tesoro.

Il senatore PAGLIARINI ritiene che il Tesoro potrebbe essere ben in grado di valutare la materia nel giro di qualche ora.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di rinviare a domani l'esame del provvedimento, nell'intesa che, se non si troverà una soluzione soddisfacente, non potrà far altro che riferire alla 1ª Commissione l'impossibilità di trasmettere un parere favorevole.

Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172)

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che in data 20 ottobre 1993 è stata trasmessa da parte della Presidenza del Consiglio la relazione tecnica, che tuttavia non risulta vistata dal Tesoro. In base alla Nota di trasmissione della Presidenza si precisa che i maggiori oneri derivanti dal provvedimento non graverebbero sul fondo pensioni del personale telefonico, in quanto si estenderebbe il principio di attualizzazione della riserva matematica a totale carico delle aziende del settore. Tuttavia tale principio andrebbe esplicitato espressamente. Ad avviso del Ministero del lavoro la normativa proposta ha carattere derogatorio rispetto al principio generale della non trasferibilità delle posizioni assicurative che abbiano dato luogo a pensione. Tale disciplina potrebbe poi originare legittime pretese da parte di soggetti titolari di fattispecie analoghe presso altri enti. Posto poi che il provvedimento non comporta oneri a carico del fondo, tuttavia la attualizzazione in

esso contenuta avrà riflessi sugli equilibri delle tariffe, a danno dei fruitori dei servizi. Il Ministero del lavoro conclude dichiarandosi impossibilitato a produrre una scheda tecnica sulla misura degli oneri conseguenti alla normativa in esame.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al provvedimento, a condizione che il principio della copertura della riserva matematica venga esplicitato anche per i periodi assicurativi da riconoscere nel Fondo pensioni in oggetto, che hanno già dato luogo a trattamento pensionistico.

Il senatore PAGLIARINI chiede dati relativamente all'incidenza di dette riserve matematiche. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Ravasio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 4^a:

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628): *parere favorevole;*

alla 1^a Commissione:

PECCHIOLI ed altri; DE MATTEO; COMPAGNA ed altri; COMPAGNA ed altri; FABBRI ed altri; ACQUAVIVA ed altri; GAVA ed altri; SPERONI ed altri; ROCCHI ed altri. - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, *approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo unificato proposto dalla 1^a Commissione permanente e modificato dalla Camera dei deputati (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B): parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

LAMA ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298): *parere non ostativo;*

PARISI Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410): *parere non ostativo.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050, 1281-B), derivante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Campagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: *parere non ostativo;*

alla 6ª Commissione:

Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447), d'iniziativa dei senatori Abis ed altri: *parere favorevole con osservazione;*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati:

Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298), d'iniziativa dei senatori Lama ed altri: *parere favorevole con osservazione.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione pubblica)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152).
- Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432).
- PIERANI ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420).
- MANZINI ed altri. - Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535).
- e dei voti regionali nn. 89, 90, 91 e 96 ad esso attinenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).

- GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PICANO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384).
- DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424).
- ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi*).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).
- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).

- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).
- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908) *(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993)*.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego di esplosivi (853).
- Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Campagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri*) (*Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9 e 15

ORE 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della delega al Governo per la determinazione della competenza penale del giudice di pace.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DI LEMBO ed altri. - Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (936).

- FABJ RAMOUS e MASIELLO. - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819).
- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BODO e PREIONI. - Modifica dell'articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori di potere agire, con procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi (1237).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica *(Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Campagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati) (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B)*.

ORE 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sull'attuazione delle leggi 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1611).

DIFESA (4^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) (*Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993*).

- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ABIS ed altri. - Istituzione dei punti franchi in Sardegna (1447).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329).
- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532).
- RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri*).
- Deputati ROSINI ed altri. - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9 e 16,30

ORE 9

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

ORE 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Interventi in favore delle associazioni concertistiche (1422).
- MANZINI ed altri. - Estensione dei benefici del credito teatrale (1624).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
- LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
- MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).

III. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FARIGU e PIRO. - Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- ZECCHINO ed altri. - Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533).
- PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965).

II. Esame del disegno di legge:

- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9 e 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PIERANI ed altri. - Disciplina del commercio e del noleggio delle videocassette (591).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- CARPENEDO e LADU. - Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 9,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale» (748).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 novembre 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- LAMA ed altri. - Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298).
- PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GOLFARI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163).
- ANDREINI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635).
- GOLFARI ed altri. - Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (1305).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (*Doc. CXXV, n. 1*).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul parco nazionale dell'Aspromonte: audizione di rappresentanti della Regione Calabria e della provincia di Reggio Calabria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 25 novembre 1993, ore 16

- Audizione dell'avvocato Nicola Mancino, ministro dell'interno, dell'onorevole Vincenzo Scotti, già ministro dell'interno, del Prefetto Vincenzo Parisi, Capo della Polizia e del generale del Corpo d'Armata Luigi Federici, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sul fenomeno dei sequestri di persona.

- Comunicazioni del Presidente.
 - Deliberazione sulla segretazione di alcuni passaggi dell'audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Migliorino.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Giovedì 25 novembre 1993, ore 15

- Audizione del Ministro dei lavori pubblici sul piano di riparto dei fondi del Belice.
-

